

ALVA - Associazione laboratori di vicinato alimentare -

ALVA - Associazione laboratori di vicinato alimentare é l'associazione dei laboratori artigianali alimentari che tutela il lavoro di migliaia tra artigiani titolari e dipendenti. Oggi ci troviamo a lottare contro una delibera che riguarda centro storico di Roma che vuole limitare se non danneggiare il lavoro di migliaia di persone.

Nei nostri laboratori garantiamo varietà e qualità dei migliori prodotti artigianali d'Italia spesso proponendo prodotti fuori dalla grande distribuzione.

Con il nostro lavoro diamo la possibilità a migliaia di romani e turisti di avere un'alternativa di alta qualità mantenendo il livello di spesa bassa.

Ora per colpa di una delibera scellerata rischiamo di perdere tutto quello che abbiamo con fatica costruito. Siamo in migliaia di persone, forse anche 10.000 tra titolari, dipendenti e proprietari degli immobili commerciali e rischiamo di perdere tutto.

Come associazione non possiamo permettere tutto questo a tutela nostra e soprattutto dei nostri clienti che vedrebbero limitare di molto la loro possibilità di scelta.

Il 17 Aprile 2018, l'assemblea capitolina guidata dal Movimento 5 Stelle, con la DELIBERA 47-2018 Protocollo RC n. 14590/17, ha approvato le Norme Attuative al "Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della Città Storica" di Roma.

La necessità era quella di razionalizzare le attività artigianali e commerciali, all'interno del centro storico di Roma, controllandone la crescita e il rapporto tra settore alimentare e non, secondo criteri di decoro urbano, qualità, legalità e ordine pubblico, a tutela di residenti, esercenti e cittadini.

cit. "Stop a minimarket, friggitorie, negozi-suk e merce di cattivo gusto nel centro di Roma. Restituiamo legalità e decoro al cuore di Roma, alle sue attività storiche, alle sue tradizioni e alle sue aree di pregio", questo lo spirito condiviso dai 5 Stelle e dalla sindaca Raggi nella promulgazione del provvedimento, approvato a maggioranza assoluta con 24 voti favorevoli, 4 astenuti e 1 contrario.

Tale impostazione, come cita il regolamento nella sua parafrasi introduttiva, *"è finalizzata a conciliare le esigenze di sviluppo del tessuto economico della Città Storica con quelle di tutela del decoro nelle aree di maggior pregio, alcune delle quali attualmente caratterizzate da un diffuso degrado dovuto anche alla scarsa qualità offerta dalle attività commerciali e artigianali della tipologia alimentare"*.

Si contano, dai dati estrapolati dal SUAP (portale OPEN DATA del comune di Roma Capitale), 18.755 attività tra artigianato e vicinato alimentare nella città di Roma, di cui 4.432 solo per il Municipio I e circa 1.800 nella sola Città Storica, area interessata dal regolamento.

Secondo la nostra associazione, nella Città Storica, ognuna di queste attività, interessa mediamente dai 3 ai 4 dipendenti, il che coinvolge un bacino di utenza di circa 10.000 persone tra titolari, dipendenti e proprietari degli immobili.

Nella situazione attuale e visto lo spirito con il quale si sarebbe dovuto redigere il nuovo regolamento, **ciò che è stato approvato e pubblicato dall'Assemblea Capitolina manca completamente delle finalità preposte con la conseguenza di un effetto totalmente contrario rispetto agli obiettivi prefissati**, proprio su molti dei temi principali, animo del regolamento stesso, tenuti più "a cuore" proprio all'amministrazione 5 Stelle; è lo stesso Presidente della Commissione Commercio del Comune di Roma Andrea Coia, nonché assessore del Movimento 5 stelle, a rimanere sorpreso sulle conseguenze che comporterà la delibera e a dichiarare di non essere a conoscenza della delibera così come scritta e approvata (Cfr. screenshot pagina Facebook di Coia).

Ma vediamo le problematiche che comporterà il nuovo Regolamento.

1) PEGGIORAMENTO DEL DECORO URBANO DEL CENTRO STORICO insidiato dalla sempre più marcata presenza di alimentari / mini-market / fast food e negozi vari di pessima qualità (suk), fatiscenti e pacchiani utili solo a nascondere l'attività prevalente di vendita di alcolici oltre gli orari consentiti ai normali esercizi nelle zone di movida, verrà ulteriormente aggravato quando verranno rese operative le prescrizione del regolamento. In particolare:

Il divieto del consumo sul posto di qualsiasi bevanda alcolica (compresa la birra).

Oltre alla mancanza di buon senso, obbligherà i numerosi avventori clienti al consumo in strada di quest'ultime (non è proibita la vendita da asporto) andando oltretutto contro tutte le azioni intraprese dalla precedente nonché dall'attuale amministrazione al fine di arginare il fuori controllo fenomeno dell'abuso di alcolici e "ubriachezza molesta" che pervade le vie del centro della capitale, comportando:

- ***Un ingente danno economico diretto e indiretto alle attività oggetto della delibera, basterebbe da sé a distruggere la quasi totalità delle attività (siamo sicuri che una conta crescente di "serrande abbassate" nel centro storico che si aggiunge alle ormai tanto già numerose, causa crisi, sia "decoroso" per la nostra città?)***
Possiamo immaginare un'attività che fa della qualità e della tipicità dei prodotti italiani la sua ragion d'essere che non permetta di accompagnare l'assaggio dei suoi prodotti con un buon vino o una birra artigianale?
- ***Disagi e problemi nella gestione da parte dell'esercente nell'applicazione della prescrizione e privazione di scelta in capo al consumatore.***
Come si fa a spiegare a flotte di turisti, per lo più stranieri, in una calda giornata estiva, intenti a degustare prodotti tipici locali come ad esempio un tagliere di salumi e formaggi che se vogliono affiancare una birra fresca o del vino ai prodotti di gastronomia che consumano, lo possono fare ma a condizione di non consumare la bevanda all'interno del locale?

Molti di loro, la aprono perfino (in modo naturale come ovvio che sia) da soli, senza spesso essere visti o chiedere apribottiglie all'esercente (il regolamento stesso, impone ore per giunta, aree separate tra la vendita e il consumo sul posto).

E se qualcuno sfuggisse al “controllo preventivo”, l’esercente cosa dovrebbe fare, buttarlo fuori? Chiamare le forze dell’ordine per evitare il rischio di farsi chiudere l’attività?

Questo rappresenta per altro una coercizione alla libertà dei consumatori privandolo della scelta e obbligandolo a doversi sedere in un bar o un ristorante, spendendo cifre ben diverse dalle attività di “street-food”.

2) AUMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI dalle attività commerciali e dalla “movida” nelle vie del centro. Situazione già critica e pertanto, ulteriore aggravamento, sulle ben note difficoltà di gestione dei rifiuti della capitale

*Per quanto riguarda l’obbligo all’uso di **posate monouso** seppur compostabili e biodegradabili siamo all’ironia per cui una norma che vorrebbe la tutela dell’ambiente non fa altro che produrre nuovi e maggiori danni per lo stesso visto che la raccolta a Roma è al collasso, non c’è una seria gestione dei rifiuti riciclabili e utilizzare materiale usa e getta non fa altro che moltiplicare smisuratamente il volume delle immondizie da gestire. La prescrizione che obbliga gli esercenti a mettere a disposizione della clientela tovaglioli, stoviglie, e posate monouso, biodegradabili e compostabili comporterebbe un considerevole aumento di rifiuti.*

L’utilizzo di tovaglioli, stoviglie, e posate monouso come obbligo a carico dell’esercente è un aspetto che in passato e in riferimento alla normativa nazionale è stato già affrontato dal A.G.C.M. e dai pareri del M.I.S.E.

Gli Enti, in passato, sono arrivati alla conclusione che l’utilizzo del “monouso” come obbligo, avrebbe comportato un notevole aumento del carico dei rifiuti. Da qui la decisione dell’A.G.C.M. e del M.I.S.E di utilizzare il monouso come facoltà e non come obbligo.

La tendenza di oggi nell’ottica dell’ecosostenibilità, della razionalizzazione dei rifiuti, della raccolta differenziata è ridurre la quantità dei rifiuti e non di aggravarla.

3) IL DIVIETO DI PROSEGUIRE L’ ATTIVITA’ ARTIGIANALE CON POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE IL CONSUMO DEI PRODOTTI GASTRONOMICI SUL POSTO IN CASO DI CESSIONE O AFFITTO DELL’AZIENDA crea problemi, oltre che agli esercenti, anche ai proprietari degli immobili commerciali.

Le attività commerciali non sono realtà così fluide da poter riadattare i loro piani di lavoro a seconda delle possibilità offerte via via dai regolamenti o dalla situazione. Sono piuttosto il frutto di una progettazione economica che lavora sulla base di ciò che si trova e che, quasi sempre, è adattabile solo in piccolissima misura. Attualmente tutte le attività presenti hanno pagato e pagano in forma differente la possibilità di fare certi lavori (e certi fatturati). Un pagamento che oggi rappresenta un capitale e un impegno che molti hanno preso accollandosi rischi, spesso a debito, e che si ritroverebbero a perdere tutto per motivi che sarebbero del tutto burocratici.

In breve: gli affitti e gli ingressi attuali per avviare o acquistare un’attività di vicinato alimentare o di laboratorio perderebbero di ogni significato. Distruggendo oltretutto un

mercato attualmente sofferente come quello dei valori immobiliari a Roma. Non danneggiando i grandi capitali, ma i piccoli, magari famiglie piccole borghesi che vedrebbero i loro valori perdere di ogni importanza. Ci sono locali che non possono essere riadattati ad altri usi e risultano troppo grandi per qualsiasi altra destinazione.

Un vero terremoto che non permette previsioni su quello che potrebbe accadere nei valori immobiliari del centro storico, cambiando repentinamente destinazione di migliaia di locali sfitti.

4) UTILIZZO DI ARREDI C.D. MINIMALI, comporterà maggiore confusione. Consentire l'utilizzo di arredi definiti "minimali" comporterà oltre a confusione anche discrezionalità da parte degli operatori della Polizia urbana a dispetto di principi di trasparenza, certezza e chiarezza.

Le prescrizioni contenute nel regolamento, così come stilate, non faranno altro che costringere migliaia di attività artigianali alla chiusura, riducendo la varietà e l'offerta commerciale di qualità nel centro storico di Roma, **eliminando e non tutelando**, insieme ad attività speculative di basso rango, anche tutta una serie di realtà intermedie di qualità medio-alta.

Si tratta il più delle volte di realtà di piccole imprese italiane a gestione familiare, che propongono prodotti e servizi di qualità a maggior gloria della città di Roma.

Tutto questo, favorendo l'abusivismo, l'abuso di alcool nelle pubbliche strade e la moltiplicazione dell'immondizia che non verrà più gestita tramite gli esercenti ma solo tramite la (buona) volontà del consumatore e le già appesantite infrastrutture municipalizzate di Roma.



ASSOCIAZIONE
LABORATORI
VICINATO
ALIMENTARE

ALVA

- Associazione laboratori di vicinato alimentare -

Sito Web: www.alvaroma.it

Mail: segreteria@alvaroma.it

ROMA



Protocollo RC n. 14590/17

Deliberazione n. 47

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2018

VERBALE N. 20

Seduta Pubblica del 17 aprile 2018

Presidenza: DE VITO - STEFÀNO

L'anno 2018, il giorno di martedì 17 del mese di aprile, alle ore 15 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Stefano Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Angelucci Nello, Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, Di Biase Michela, Di Palma Roberto, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Tranchina Fabio.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Montella e Tranchina hanno giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Meleo Linda e Meloni Adriano.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 64^a proposta nel sottoriportato testo risultante dalle modifiche apportate dalla Giunta Capitolina e dalle determinazioni della stessa, nella seduta del 5 febbraio 2018, in ordine ai pareri dei Municipi nonché dall'accoglimento di emendamenti da parte dell'Assemblea Capitolina:

64^a Proposta (Dec. G.C. n. 25 del 4 agosto 2017)

Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della Città Storica.

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 6 febbraio 2006 è stato approvato il nuovo testo della "Disciplina di tutela e riqualificazione delle attività commerciali nel perimetro della Città Storica";

Che con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 65 del 23 aprile 2007 e n. 86 del 7/8 ottobre 2009 sono state apportate modifiche alla Deliberazione C.C. n. 36/2006;

Che successivamente all'adozione delle Deliberazioni C.C. n. 36/2006 e n. 65/2007 sono state approvate dal Consiglio Comunale la Deliberazione n. 10 del 5 febbraio 2009 inerente la disciplina delle attività commerciali e artigianali nel rione Esquilino ed aree adiacenti e la Deliberazione n. 35 del 16 marzo 2010 recante la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che ha abrogato le disposizioni contenute nelle Deliberazioni C.C. n. 36/2006 e n. 86/2009 per la parte relativa a tali attività;

Preso atto che il Centro Storico di Roma, per il suo pregio e l'unicità del patrimonio monumentale e artistico, è stato riconosciuto Sito Unesco, con la Convenzione sul Patrimonio dell'Umanità adottata dalla Conferenza Generale dell'Unesco di Parigi nel 1972 e Atto della Commissione - Parigi 1-5 settembre 1980 e successive integrazioni, con la denominazione specifica "il Centro Storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella Città e San Paolo Fuori le Mura";

Che nel Sito Unesco è presente il maggior numero di punti di interesse ambientale, archeologico e monumentale;

Accertato che nella Città Storica e, in particolare, nel Sito Unesco la rete distributiva commerciale è particolarmente densa in ragione di una maggiore domanda derivante anche dalla presenza di intensi flussi turistici e di popolazione fluttuante che gravita sul territorio per motivi occupazionali, di consumo, di cultura, di svago e tempo libero;

Che a seguito di apposito studio effettuato a supporto del nuovo regolamento e della relativa disciplina di tutela e basato sull'elaborazione dei dati presenti nel sistema S.I.C. (Sistema Informativo del Commercio) di Roma Capitale riferiti alla data del 30 marzo 2017 i cui risultati sono raccolti nella Relazione esibita in atti, è emerso l'aumento della presenza delle suddette attività, nonché una concentrazione delle stesse soprattutto nel territorio di alcuni Rioni ricadenti nel Sito Unesco;

Rilevato che tale concentrazione, considerato che nei locali dove si svolgono attività commerciali e artigianali di tipo alimentare è consentito dalla normativa di settore il consumo sul posto dei prodotti alimentari venduti, ha determinato un aumento del livello di pressione antropica tale da compromettere la sostenibilità ambientale del territorio;

Ritenuto che il complessivo e attuale quadro normativo, con particolare riferimento alle recenti modifiche all'art. 31, comma 2 del D.L. n. 201/2011, introdotte dalla Legge n. 98/2013, prevede che le Regioni e gli Enti Locali nell'adeguamento dei propri ordinamenti alle prescrizioni dettate in materia di liberalizzazione delle attività economiche possano individuare "... senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali";

Che si è proceduto ad un nuovo approccio alla disciplina di tutela e di riqualificazione delle attività commerciali e artigianali attraverso:

- un'analisi statistica dei dati relativi alle attività alimentari e non alimentari che operano sul territorio, come descritta nella Relazione esibita in atti;
- un'articolazione della suddetta disciplina secondo la logica dei cerchi concentrici con la previsione di tre ambiti territoriali d'intervento;
- un'armonizzazione della stessa con l'attuale disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Deliberazione C.C. n. 35/2010;

Che, in particolare, secondo la logica suddetta si passa da un ambito più ampio - Città Storica (tessuti da T7 a T10) - caratterizzato da disposizioni specifiche ma non troppo limitative, ad un ambito intermedio - Città Storica (tessuti da T1 a T6) - con una regolamentazione più rigida - e ad uno più ristretto - Sito Unesco e Rioni che ricadono anche parzialmente nello stesso - ove sono previste prescrizioni ancor più stringenti, volte a garantire la qualità dell'offerta nel settore alimentare, e comprensive dei divieti di nuove aperture in tale settore a causa del superamento delle soglie di saturazione così come determinate a seguito dell'analisi dei dati di cui alla Relazione sopra citata;

Che tale impostazione è finalizzata a conciliare le esigenze di sviluppo del tessuto economico della Città Storica con quelle di tutela del decoro nelle aree di maggior pregio, alcune delle quali attualmente caratterizzate da un diffuso degrado dovuto anche alla scarsa qualità offerta dalle attività commerciali e artigianali della tipologia alimentare;

Che, al fine di contemperare i vari interessi pubblici e privati coinvolti, occorre prevedere un incremento del numero di attività tutelate, una ridefinizione delle stesse nonché la riduzione a tre anni del periodo di inattività necessaria per la decadenza dal vincolo concernente le attività tutelate, rendendo più flessibile il meccanismo di tutela rispetto alle esigenze del mercato;

Che è opportuno aggiungere al novero delle attività ritenute incompatibili con le esigenze di tutela dei valori ambientali e urbanistici della Città Storica (tessuti da T1 a T6) gli impianti di autolavaggi, in conformità con quanto già stabilito dall'Amministrazione Capitolina con circolare prot. QHAR/44795 del 22 giugno 2015, e la vendita di oggetti ricordo ad eccezione di quelli che riproducono monumenti, località, personaggi storici e opere d'arte rappresentativi alla Città di Roma e sempre che non raffigurino immagini contrarie alla pubblica decenza;

Che è altresì opportuno ritenere incompatibili con le esigenze di tutela dei valori ambientali e urbanistici del Sito Unesco le attività di preparazione e vendita di prodotti di friggitoria, le lavanderie self-service con capacità complessiva superiore ai 100 Kg, la vendita effettuata mediante apparecchi automatici di cui all'art. 17 D.lgs. n. 114/98 e s.m.i., gli esercizi che effettuano l'acquisto di oro usato e la vendita dello stesso e i centri massaggi non abbinati ad altra attività autorizzata di estetica o che non siano in possesso di specifica attestazione di competenza professionale;

Che, allo scopo di garantire la più ampia efficacia alle finalità di tutela e di riqualificazione del territorio perseguite dalla suddetta disciplina, è infine necessario prevedere

che le attività commerciali e artigianali già operanti sul territorio del Sito Unesco si adeguino alle prescrizioni dettate per lo stesso entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Regolamento e che il divieto di apertura di nuove attività del settore alimentare nel Sito Unesco permanga per un periodo di tre anni a decorrere dalla medesima data;

Valutato che è pertanto necessario regolamentare, con particolare riguardo al Sito Unesco, l'insediamento di nuove attività commerciali e artigianali del settore alimentare, al fine sia di preservare le connotazioni tradizionali della rete distributiva commerciale e artigianale presente nella Città Storica, sia di garantire e di incrementare la qualità dell'offerta commerciale anche tramite l'individuazione delle modalità di esercizio del suddetto "consumo sul posto";

Dato atto che nelle riunioni dell'11 aprile e del 21 giugno 2017 la bozza del nuovo Regolamento inerente la disciplina delle attività commerciali e artigianali presenti sul territorio della Città Storica è stata presentata alle principali Associazioni di categoria del settore ed alle Associazioni dei cittadini/residenti nelle riunioni svolte in data 7 marzo e 21 giugno 2017;

Che la nuova disciplina regolamentare è stata elaborata anche a seguito di un processo di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) effettuata secondo i criteri previsti dal D.P.C.M. n. 170/2008 ed esibita in atti;

Visto il D. Lgs. n. 114/1998 e smi;

Vista la L.R. Lazio n. 33/1999 e smi;

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 6 novembre 2002 n. 131 - Documento programmatico per l'insediamento delle attività commerciali su aree private;

Visto il D.L. 04 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248;

Vista la L. n. 98/2013;

Vista la L.R. Lazio n. 3/2015;

Richiamate le Risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico n. 230596 dell'8.11.2012 e n. 75893 dell'8.5.2013;

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8/2013;

Che in data 5 maggio 2017 il Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura, quale responsabile del Servizio - ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

Il Dirigente

F.to: Paola Sbriccoli";

Preso atto che, in data 5 maggio 2017 il Direttore del Dipartimento, ha attestato - ai sensi dell'art. 28, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: Luigi Maggio";

Che in data 8 maggio 2017 il Dirigente della XVII U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: Vincenzo Toma";

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Che la proposta, in data 16 agosto 2017, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

Che dai Consigli dei Municipi VIII e XI e dalla Commissione Straordinaria del Municipio X non è pervenuto alcun parere.

Che i Consigli dei Municipi III, IV, V, VI, VII, IX, XII e XIV con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole.

Che i Consigli dei Municipi XIII e XV hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio XIII:

- definire meglio come categoria gli esercizi di vicinato, per creare una categoria a parte che comprenda i mini-market improvvisati, in quanto tali esercizi svalutano i luoghi dove proliferano e danneggiano gli esercizi essi adiacenti;

Municipio XV:

di inserire all'interno dell'articolo 14 del presente Regolamento, il comparto della città storica di Ponte Milvio, così come circoscritto nella deliberazione della Giunta Municipale n. 32 del 14.11.2016, stante l'alta concentrazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande, come dimostrato dall'All. 1 e All. 2 parte integrante delle presenti osservazioni, da cui si evince:

- L'incidenza delle attività alimentari nel comparto città storica municipale, sul totale delle attività alimentari dell'intero Municipio, supera il tasso di saturazione già previsto per i Rioni del sito UNESCO, essendo pari a 7,69% contro la media comunale del 4,8%;
- L'incidenza delle attività alimentari nel comparto città storica municipale, rispetto al totale delle attività, supera il tasso di saturazione già previsto per i Rioni del sito UNESCO, essendo pari al 47,5% contro la media comunale del 34,5%.

Allegato 1

Le tabelle n. 1 e n. 2 sono state elaborate sulla base dei dati disponibili on line sul sito di Roma Capitale alla Sezione "OPEN DATA ROMA", aggiornati sulla base dei dati disponibili presso gli Uffici del Municipio Roma XV;

Le tabelle elaborate dal Municipio Roma XV, hanno seguito le stesse precisazioni e metodologie messe a punto dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive e Agricoltura per l'elaborazione delle tabelle riferite all'area UNESCO, pertanto si precisa che:

- per attività "alimentari" si è intesa la somma delle attività di vicinato alimentare (A), di laboratorio artigianale (E), di pubblico esercizio (C) e altre attività di somministrazione (D);

- per altre attività di somministrazione (D) si intende l'attività di somministrazione esercitata all'interno delle scuole ed ospedali;
- per una corretta lettura ed interpretazione dei dati, si precisa che le grandezze numeriche e percentuali presenti nelle tabelle si riferiscono al numero delle attività e non dei locali commerciali presenti sul territorio municipale. Infatti un esercizio di commercio al dettaglio può aver presentato anche più di una SCIA per attività diverse riconducibili al medesimo locale (ad esempio una SCIA per attività di vendita di prodotti alimentari, una SCIA per un'attività di somministrazione sul posto etc.).

TABELLA n. 1								
	A	B	C	D	E	F		
	Vicinato Alimentare	Vicinato NON Alimentare	Pubblici Esercizi	Altre Attività' di Somministrazione	Artigianato Alimentare	Artigianato NON Alimentare	Totale	KM
Totale Municipio	593	2392	484	51	307	1360	5187	186,700
Area Città Storica Municipale (*)	19	103	70	2	23	23	240	0,16
Percentuali	3,20%	4,31%	14,46%	3,92%	7,49%	1,69%	4,63%	0,09%

(*) Per Area Città Storica Municipale si intende il Comparto circoscritto nella planimetria della Deliberazione della Giunta Municipale n.32 del 14.11.2016

Allegato 2						
TABELLA n.2						
	Sup. Kmq	Tot. Attività Alimentari (A+C+D+E)	Incidenza Attività Alimentari su totale Attività Alimentari Municipio	Densità Attività Alimentari x Kmq	Totale Attività Commerciali (A+B+C+D+E+F)	Incidenza delle Attività Alimentari sul totale Attività commerciali
Area Città Storica Municipale (*)	0,16	114		712,5	240	47,5%
Municipio XV	186,700	1.435	7,94%	7,69	5.187	27,7%
			7,94% = percentuale di 114 su 1435	712,5= rapporto tra 114 e 0,16; 7,69 = rapporto tra 1435 e 186,700		47,5% = percentuale di 114 su 240; 27,7% = percentuale di 1435 su 5187

(*) Per Area Città Storica Municipale si intende il Comparto circoscritto nella planimetria della Deliberazione della Giunta Municipale n. 32 del 14.11.2016

Che i Consigli dei Municipi I e II hanno espresso parere contrario con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio I:

Si condividono gli obiettivi e le finalità enunciati nelle premesse per quanto riguarda la necessità di contrastare l'intollerabile livello di saturazione da codice rosso di talune attività commerciali e artigianali e di riequilibrare il rapporto tra le attività di natura alimentare e quelle di natura non alimentare, fortemente sbilanciato a vantaggio delle prime, nonché di tutelare maggiormente l'artigianato tradizionale e le botteghe storiche.

Le disposizioni articolate nel deliberato, però, risultano, per diversi aspetti, in palese contraddizione con gli obiettivi dichiarati.

- 1) non sufficientemente estesi per quanto riguarda le attività commerciali da inibire nelle aree sature e tutelate. Difatti si prevede il divieto di apertura solo per due delle cinque tipologie di attività utilizzate come cavallo di troia per aggirare i contingentamenti e per non fare fronte a una serie di incombenze a cui sono invece sottoposte le attività di somministrazione. E' infatti prevista dalla proposta la limitazione, per soli tre anni, delle attività di vicinato e laboratori alimentari, ma la proposta consentirebbe la libera apertura e per di più come attività tutelate, di attività di somministrazione vere e proprie nelle finte gallerie, librerie e circoli.
- 2) il divieto previsto dalla proposta per le due sopradette tipologie di attività vietate è a termine e scade dopo soli tre anni, assolutamente irricevibile e inutile. Come in tutti gli altri regolamenti il divieto non deve avere limiti temporali, ma bensì essere sottoposto a regolari verifiche che possono comportare la eventuale modifica del provvedimento da parte dell'Assemblea Capitolina.

- 3) la proposta prevede la liberalizzazione di una serie di attività che hanno letteralmente invaso il tessuto commerciale storico (e che per tale motivo sono vietate dalle norme attuali) in quanto verrebbero cassati i divieti vigenti di aprire friggitorie, kebab, paninoteche, gelaterie, rosticcerie, pizze al taglio: da subito potrebbero aprire nelle aree summenzionate e dopo tre anni nel sito Unesco. A ciò siamo assolutamente contrari.
- 4) vengono liberalizzate le aperture di nuove attività di vendita di oggetti ricordo-souvenir di cui noi invece chiediamo il divieto vista l'evidente invasione e saturazione oltre ogni limite.
- 5) vengono diminuite le tutele per botteghe storiche e per i veri artigiani, negozietti e servizi, con vari interventi: con questo regolamento verrebbe consentito che un'attività di fast-food subentri a una di queste, togliendo il limite vigente dell'alimentare e non alimentare, diminuendo la tutela vigente della chiusura del locale per 5 anni, in caso che la bottega storica ecc. venga cacciata.
- 6) le sanzioni assolutamente irrisorie, si prestano a interpretazioni, non conformi alle norme consentirebbe la non applicazione dei divieti della proposta allorché servono sanzioni efficaci che fungano da deterrente e certe che pongano fine a uno stato di illegalità diffuso e pluriennale.
- 7) per quanto riguarda l'aspetto urbanistico commerciale la proposta consentirebbe di aprire medie attività di vendita in tessuti in cui è vietato espressamente dal PRG e quindi in contrasto con la normativa di rango superiore.

Inoltre non si interviene come invece previsto dall'art. 17 del PRG per limitare le superfici di alcune attività quali la somministrazione e i laboratori, nella proposta illimitati.

Le NTA del PRG nella disciplina dei tessuti della Città Storica art. 17, prevede per il Sito Unesco e fino ai tessuti T5 solo di modifiche rendere più restrittive le norme e non il contrario citando espressamente la somministrazione (servizi) e laboratori. Questo è l'occasione per esercitare questo diritto-dovere di tutela e regolamentazione.

Nella consapevolezza della assoluta urgenza di addivenire ad una rapida approvazione di un efficace provvedimento di tutela, prima che i pregiudizi al decoro del Centro storico, del Sito Unesco e di alcune aree della Città storica, già gravemente compromessi, divengano irreparabili si espongono nel dettaglio le criticità del testo proposto e le modifiche a nostro avviso necessarie.

Articolo 3 - Ambiti territoriali di riferimento

Si ritiene necessario aggiungere l'allegato 2 e l'allegato 2a con il seguente elenco:

Zona di Piazza Alessandria, nel perimetro compreso tra Corso d'Italia, Piazzale Porta Pia, il tratto di Via Nomentana fra Piazzale Porta Pia e Viale Regina Margherita, Viale Regina Margherita nel tratto compreso tra Via Nomentana e Via Nizza, Via Nizza e Piazza Fiume. La disciplina di cui alla presente deliberazione si applica ad entrambi i lati delle strade di perimetro, ad eccezione del tratto di Via Nomentana.

Zona San Lorenzo, nel perimetro compreso tra Piazzale Tiburtino, Via Tiburtina, Piazzale del Verano, Via del Verano, Largo Passamonti, Via dello Scalo di San Lorenzo, Via di Porta Labicana. La disciplina di cui alla presente deliberazione si applica ad entrambi i lati delle strade di perimetro.

Ponte Milvio nel perimetro compreso tra Piazzale di Ponte Milvio, Largo Maresciallo Diaz, Via Prati della Farnesina, un tratto iniziale delle vie Cassia, Farnesina e Orti della Farnesina (fino al viadotto della via Olimpica), via Flaminia (fino a corso Francia), Via Riano, Viale Tor di Quinto (fino a Via Riano).

Ciò in quanto la zona di Piazza Alessandria e la zona di San Lorenzo presentano indici di saturazione molto elevati, tant'è che entrambe sono attualmente aree tutelate come i rioni del Centro storico, ("aree di rispetto" ai sensi dell'art. 11 del CC 36/2006). In queste aree è vietata l'apertura di nuove attività di gelateria artigianale, di laboratori di pizzeria a taglio, rosticceria e friggitoria. La proposta n. 64 abrogerebbe le norme che sanciscono questi divieti senza riproporli e quindi liberalizzerebbe queste attività con effetto immediato. San Lorenzo inoltre è tutelato come "ambito anche ai sensi dell'art. 10 della deliberazione AC n. 35/2010 Regolamento sulla Somministrazione di cibi e bevande. Si propone l'inclusione anche di Ponte Milvio perché presenta evidenti elevati indici di saturazione.

Articolo 4 - Tipologie commerciali consentite

Al comma 1 lett. b occorre aggiungere le parole "con esclusione dei tessuti T1, T2, T3, T4 e T5 e da T6 a T10 ove localizzati all'interno del Sito Unesco" dopo le parole "tutto il territorio della Città Storica". Ciò in quanto ai sensi degli articoli da 26 a 30 delle Norme Tecniche Attuative del vigente Piano Regolatore di Roma sono espressamente escluse le destinazioni Commerciali con superficie di vendita oltre i 250 mq nei tessuti T1, T2, T3, T4 e T5 e non devono essere quindi assentite aperture di medie superfici di vendita.

Si dovrebbero prevedere invece, per quanto riguarda la superficie dei laboratori artigianali e di somministrazione attualmente illimitate, gli stessi limiti delle attività commerciali come previsto dall'art. 17 delle NTA del PRG.

Per le attività artigianali le vigenti NTA del PRG non prevedono espressamente limitazioni di superficie, tuttavia l'art. 24 "Città Storica" al comma 2 declina i principi generali di conservazione del peculiare tessuto commerciale e artigianale che riveste un valore storico-artistico e di identità sociale e culturale. Il successivo art. 25 al comma 17 prevede espressamente che il Comune per motivi di salvaguardia dei caratteri socio-economici, culturali e ambientali di particolari zone della Città storica possa prevedere limitazioni ai cambiamenti di destinazione d'uso o all'insediamento di specifiche attività interne alle destinazioni d'uso, con particolare riguardo agli esercizi commerciali, all'"artigianato produttivo o di servizio" ai "pubblici esercizi". Risponde quindi a criteri di ragionevolezza che l'emanando regolamento estenda ai laboratori artigianali lo stesso limite previsto per le attività commerciali. In mancanza di tale limite potrebbero essere realizzate sotto forma di laboratorio artigianale enormi strutture di vendita, accorpando un numero illimitato di attività esistenti, facendo sparire piccoli negozi e botteghe.

In particolare per i laboratori artigianali chiediamo di prevedere non solo che la superficie di vendita non possa superare i 250 mq ma che debba essere separata dai locali destinati alla preparazione dei prodotti che non devono essere accessibili al pubblico.

Articolo 5 - Disposizioni per il consumo sul posto nelle attività di vendita del settore alimentare e di artigianato alimentare

Riguardo alla superficie da destinare al consumo sul posto risulta irragionevole che le prescrizioni dell'articolo 5 non si applichino anche agli esercizi che abbiano già attivato il consumo sul posto. D'altro canto, non esiste alcuna disposizione che indichi in maniera prescrittiva una determinata percentuale di superficie destinabile al consumo sul posto. Sono invece dettati dalle norme statali e regionali, dalle circolari regionali e risoluzioni del ministero dello sviluppo economico, dalla giurisprudenza, esclusivamente principi di carattere generale che fanno riferimento a concetti quali lo spazio limitato in misura tale da non sconfinare in vera e propria attività di somministrazione. La disposizione contenuta nell'emanando regolamento non modificando un precedente limite che potrebbe esser

invocato dagli esercizi già attivi quale "diritto quesito" ben può definire detto limite con efficacia erga omnes.

Riguardo al consumo sul posto di bevande alcoliche ivi compresa la birra, queste possono essere somministrate per il consumo immediato non negli esercizi legittimati all'attività di vendita al dettaglio ma esclusivamente negli esercizi abilitati per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, così come modificata ed integrata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., trattandosi tra l'altro di attività soggetta alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (cfr. articolo 86). In tal senso si è espresso il Ministero dello Sviluppo Economico dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione direzione generale per il mercato, la concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la normativa tecnica con la Risoluzione n. 212752 del 1 dicembre 2014. Si chiede quindi di indicarlo nel testo.

Riguardo alla percentuale di superficie da destinare al consumo sul posto occorre, innanzi tutto, definire un parametro oggettivo e di certa applicabilità ai fini della limitazione dello spazio occupabile per il consumo sul posto. Il generico riferimento allo "spazio interno" destinato a tale finalità, potendo essere inteso come comprensivo dello spazio fisicamente occupato dagli avventori, introdurrebbe elementi di incertezza. È, pertanto, preferibile adottare un criterio certo ed oggettivo, quale è quello della superficie occupata dagli arredi. Prevedere che gli arredi destinati al consumo sul posto possano coprire una superficie pari al 25% del totale porterebbe ad una estensione dello spazio destinato al consumo che, tenuto conto anche della superficie occupata dagli avventori, connoterebbe l'attività con caratteristiche di richiamo quantitativo della clientela nel luogo di consumo tali da rendere l'impatto delle relative attività del tutto assimilabile all'attività di ristorazione o degli altri pubblici esercizi.

Inoltre poiché la disposizione ha la finalità di definire i limiti di occupabilità dello spazio in cui si svolge l'attività, è necessario chiarire che il riferimento per il calcolo della percentuale consentita non può che essere la superficie calpestabile. In mancanza di tale precisazione continuerebbero ad essere prospettate pretestuose interpretazioni tese ad includere nella superficie di riferimento anche quella delle pareti o addirittura dei soffitti.

Poi la percentuale deve essere riferita alla sola superficie di vendita, poiché, in caso contrario, laddove fosse considerata anche, o in alternativa, la superficie dell'attività di produzione, ben potrebbe accadere che, nei casi in cui quest'ultima superficie sia molto estesa, la superficie di vendita potrebbe essere destinata interamente al consumo sul posto.

Infine è opportuno precisare con chiarezza senza possibilità di interpretazioni diverse, che non è consentito l'uso di tavoli e sedie in quanto si tratta di arredi che sono tipici dell'attività di somministrazione così come chiarito dalle diverse anche recenti risoluzioni del MISE e dalla giurisprudenza.

Le prescrizioni per quanto riguarda gli arredi non sono da riferirsi solo alle nuove aperture ma a tutte le attività come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 7 - Applicazione delle norme di tutela

È necessario sostituire al comma 1 e al comma 2 le parole "T6 ove localizzato" con le parole "da T6 a T10 ove localizzati" in quanto questi tessuti ricadono anche nel Sito Unesco nel rione Esquilino. È necessario apportare tale modifica in tutte le parti del testo che fanno riferimento a tali tessuti urbanistici.

Articolo 8 - Attività Tutelate

Le attività alimentari tutelate dalla normativa vigente (DCC 86/2009) - di cui è proposta l'abrogazione - hanno una superficie massima di mq 150, proprio in considerazione del fatto che il tessuto commerciale e artigianale storicamente insediato nei rioni tutelati è costituito da esercizi di piccole dimensioni. Non appare pertanto coerente con le finalità di tutela della peculiarità del tessuto commerciale originario eliminare qualunque riferimento alle dimensioni dell'esercizio, ampliandone così la superficie consentita di mq 100, come accadrebbe laddove venisse approvato il testo della delibera così come presentato.

Nella proposta al comma 1 lett. b dopo le parole "consumo sul posto dei prodotti di propria produzione" occorre aggiungere "e comunque delle friggitorie, gelaterie artigianali, laboratori di pizzeria al taglio o di altre tipologie, rosticcerie, kebab e paninoteche". Ciò in quanto le disposizioni attualmente vigenti (DCC 86/2006) escludono dalla tutela gli esercizi indicati nella proposta di emendamento. Appare indispensabile mantenere la predetta esclusione soprattutto in considerazione del fatto che, ai sensi del successivo art. 12 comma 1 della proposta 64, nell'area del sito UNESCO è vietata l'apertura di nuove attività diverse da quelle tutelate, sarebbe quindi possibile, in mancanza di esclusione dalla tutela, aprire nel sito UNESCO nuove attività di friggitorie, rosticcerie, kebab, etc.

All'elenco delle attività tutelate chiediamo di aggiungere farmacie e parafarmacie e vendita di materiale elettrico.

È necessario che nel Sito Unesco, in caso di cessazione di un'attività tutelata sia consentita esclusivamente l'attivazione negli stessi locali di una delle attività tutelate del solo settore non alimentare. Nelle premesse della proposta n. 64 è espressamente dichiarata la finalità di contrastare l'intollerabile livello di saturazione di talune attività commerciali e artigianali e di riequilibrare il rapporto tra le attività di natura alimentare e quelle di natura non alimentare, fortemente sbilanciato a vantaggio delle prime, nonché di tutelare maggiormente l'artigianato tradizionale e le botteghe storiche. In mancanza delle modifiche proposte, nella sua attuale formulazione, il testo produrrebbe effetti opposti a quelli sopra enunciati. Infatti, la regolamentazione vigente, di cui è proposta l'abrogazione, dispone che, in caso di cessazione di una attività tutelata possa essere attivata soltanto una delle attività tutelate appartenente allo stesso settore, alimentare o non alimentare. In forza di tale regolamentazione, qualora venisse a cessare, ad esempio, una attività di antiquariato o di artigianato tradizionale non sarebbe possibile che subentri un'attività alimentare.

Quanto sopra potrebbe accadere qualora non venisse modificato il testo dell'art. 8, dal momento che il predetto articolo prevede che, in caso di cessazione di una attività tutelata possa essere attivata una qualsiasi delle attività tutelate senza alcuna distinzione.

La proposta riduce a tre anni anche la tutela attualmente prevista dall'art. 6 comma 3 della DCC n. 86/2006 ai cui sensi il vincolo di tutela del locale decade dopo cinque anni allo scopo di evitare che artigiani e commercianti che esercitano nelle botteghe storiche e attività tutelate vengano estromessi dai locali per poterli affittare a prezzi maggiori che soltanto le attività del settore alimentare consentono di sostenere. Poiché non sono state riscontrate condizioni che possano fare oggettivamente ritenere che la situazione sia meno critica di quella posta a fondamento della deliberazione n. 86/2009 non si vede alcuna ragione per ridurre le misure di tutela.

Articolo 10 - Prescrizioni per la tutela del decoro

Le vie del centro storico stanno diventando un susseguirsi di vetrine che espongono per la maggior parte bevande alcoliche. Chiediamo una modifica del testo che limiti l'esposizione di tale merceologia nelle vetrine in quanto la formula "non esclusiva" prevista nella proposta

all'articolo 10 lett. b consentirebbe di occupare tutta la vetrina con gli alcolici ad esclusione di un solo prodotto.

All'art. 10 comma 1 lett. f aggiungere dopo la parola "tipologia", le parole, "merci di ogni genere anche appese, espositori, cartelli, panchine, sgabelli, manichini, e qualsiasi altro oggetto collegato all'attività ". Questa proposta deve essere l'occasione per regolamentare comportamenti che attualmente generano degrado, ma pur essendo vietati sono accompagnati da sanzioni che non fungono da deterrente.

Come previsto dal Regolamento Comunale vigente in materia di rifiuti è vietato in ogni caso per i privati, siano residenti, siano attività produttive, esporre i contenitori e i rifiuti sul suolo pubblico. Secondo la norma i rifiuti devono essere sempre mantenuti e ritirati all'interno sia degli edifici che degli esercizi anche negli orari previsti per la raccolta. Quindi non può essere previsto dal testo proposto all'art. 10 c. 1 lett. g che tali contenitori e rifiuti possano essere disposti all'esterno sul suolo pubblico in determinati orari. Occorre invece visto il grave problema di degrado in atto ricordare il divieto assoluto vigente.

Si rende necessario prevedere all'art. 10 il divieto di vendita di oggetti che raffigurano immagini contrarie alla pubblica decenza. Le centinaia di attività di vendita di alimentari o oggetti ricordo già esistenti o quelle che apriranno liberamente nei quartieri della Città Storica, potrebbero secondo il testo della proposta continuare a vendere ad esempio bottiglie di alcolici, mutande o grembiuli pornografici.

Occorre prevedere per quanto riguarda la diffusione di musica e suoni la stessa prescrizione contenuta nel regolamento per le attività di somministrazione ossia che "l'autorizzazione per l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi e impianti in genere per la diffusione sonora è subordinata alla preventiva insonorizzazione sia del locale, sia di porte e infissi. In ogni caso la diffusione sonora deve essere praticata esclusivamente all'interno del locale a porte e finestre chiuse". Non si ravvisano ragioni per cui la delibera prevedrebbe un diverso trattamento per le attività commerciali e di artigianato rispetto a quanto previsto dalle norme comunali per quelle di somministrazione in materia di emissioni sonore. Nel testo attuale tali attività potrebbero irradiare musiche e suoni senza limiti sia all'interno che all'esterno del locale come al momento già accade costituendo un grave problema.

Occorre ribadire il divieto vigente di esporre sulle porte, sulle finestre sui muri dell'esercizio o di locali ad esso adiacenti, qualsiasi tipo di cartelli, manifesti, foto o altri supporti come ad esempio quelli usati per pubblicizzare l'attività o per rappresentare cibi e bevande vendute e i prezzi.

Occorre vietare all'interno dell'esercizio l'utilizzo di fonti luminose colorate percepibili dall'esterno, di qualsiasi genere comprese luci, schermi, oggetti luminosi.

Tutti gli esercizi commerciali devono essere dotati di serramenti esterni.

Articolo 11 - Attività vietate

La densità di tipologie di esercizi di vendita di oggetti ricordo e souvenir è elevatissima e produce un grave danno al decoro urbano e al tessuto economico e sociale della città. Si ritiene quindi indispensabile una misura drastica che ponga argine all'invasione di tali esercizi peraltro attualmente vietati al rione Esquilino e in parte del rione Monti tramite la deliberazione di C.C. n. 10 del 2009 che con tale proposta verrebbe abrogata. Per arginare escamotage occorre prevedere che queste non possano essere attivate, neppure in modo non prevalente.

Non si condivide il divieto assoluto, già vigente, di apertura di autofficine per riparazioni di auto e motorini dal momento che il sito Unesco è grande come la città di Milano; in più

l'articolo riguarda anche i tessuti ricadenti al di fuori dello stesso. Non è pensabile in una città dove l'Atac è sull'orlo del fallimento di non potere riparare il proprio autoveicolo o addirittura il motorino se non chiamando il carroattrezzi e facendolo trasportare a chilometri di distanza.

Il divieto di somministrazione nei circoli privati a livello stradale è vigente nell'attuale deliberazione - n. 36/2006 (art. 10 lette h) - che verrebbe abrogata con la nuova proposta liberalizzando così una delle attività di somministrazione utilizzata maggiormente sia come escamotage per aprire in zone vietate eludendo i contingentamenti a discapito dei valori da tutelare, oppure per evitare gli oneri e le garanzie a cui devono fare fronte le attività di somministrazione soggette ad autorizzazione del T.U.P.S. Tale divieto va quindi a nostro avviso mantenuto.

Le attività di gelaterie artigianali, laboratori di pizzerie a taglio, friggitorie e rosticcerie, ivi comprese kebab e paninoteche sono attualmente vietate nel Sito Unesco e nei tessuti storici dall'attuale DCC n. 36/2006 - che verrebbe abrogata dalla proposta - perché oltre ogni limite di saturazione, liberalizzarle creerebbe maggiore degrado anziché la necessaria e urgente tutela che la delibera si propone. Tale divieto va mantenuto e rinforzato onde evitare gli attuali "trucchi" utilizzati per aggirarlo. Andrebbero quindi vietate le attività di gelaterie artigianali, laboratori di pizzerie sia a taglio che di altro genere, friggitorie e rosticcerie, laboratori di gastronomia calda e fredda, kebab e paninoteche.

Introdurre tra le attività vietate anche vendita effettuata mediante apparecchi automatici di cui all'art. 17 D.L.gs 114/98 e ss.mm. e ii., lavanderia self-service, esercizi che effettuino l'acquisto di oro usato e la vendita dello stesso (cd. Compro-oro), centri massaggi che non siano abbinati ad attività estetica o che non siano in possesso di specifica attestazione di competenza professionale. Tali attività nel testo sono vietate nel Sito Unesco riteniamo che nuove aperture possano danneggiare anche tessuti urbanistici storici al di fuori del Sito Unesco.

Occorre vietare frigoriferi visibili all'esterno con bevande alcoliche. Per attrarre la clientela a fronte della sempre maggiore concorrenza le attività alimentari o altre dispongono sull'uscio o in luogo ben visibile i frigoriferi con le bevande alcoliche creando degrado e snaturamento dei luoghi e incentivando anche minorenni e ragazzi molto giovani all'alcolismo.

Articolo 12 - Disciplina Speciale della attività tutelate

Si richiede che le gallerie e le librerie non possano attivare la somministrazione in ambito tutelato. L'attivazione delle attività di somministrazione nelle librerie e nelle gallerie d'arte ha costituito lo strumento principale utilizzato per eludere il divieto di apertura di nuove attività di somministrazione previsto dalla Deliberazione C.C. n. 35/2010. L'attivazione di una libreria o galleria d'arte con somministrazione costituisce una simulazione, che dissimula una vera e propria attività di somministrazione vietata. Continuare a consentire tale tipologia di attività si risolve nella vanificazione delle prescrizioni della Deliberazione C.C. n. 35/2010. Tramite questo escamotage ben collaudato e utilizzatissimo delle gallerie e librerie, che è impossibile chiudere anche se l'accertamento dei vigili riporta l'attività abusiva. In pratica così si darebbe il via libera all'apertura di somministrazioni negli ambiti in cui è vietato rendendo il regolamento vigente inutile.

È necessario che nel sito Unesco la superficie delle attività di somministrazione di alimenti e bevande soggiaccia alle stesse regole delle attività di vendita e non sia quindi illimitata. Occorre, cioè, evitare che, per effetto di trasferimento, una attività del settore alimentare, la cui invasività ha già determinato una criticità di elevato livello, così come evidenziato dai dati di saturazione, possa soppiantare una bottega storica, un antiquario, un restauratore. Al fine di salvaguardare un tessuto storico caratterizzato da attività di piccole dimensioni, si

deve ribadire che le attività di somministrazione soggiacciono agli stessi limiti di superficie previsti per le attività di vendita, non essendo compatibile con le finalità di tutela la possibilità che la superficie dell'attività di somministrazione sia illimitata.

Si rileva inoltre che le disposizioni dei commi 2) e 3) appaiono generiche; sarebbero necessarie disposizioni più stringenti e facilmente monitorabili per garantire locali adeguati e qualità dei prodotti.

Riteniamo necessario che non venga consentito il trasferimento di attività di somministrazione in locali in cui si trova un'attività tutelata non alimentare.

Riteniamo necessario nel Sito Unesco non consentire la trasformazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande caratterizzati per la predisposizione di cibi della cucina tradizionale laziale con estensione di tale divieto alle nuove attivazioni derivanti da trasferimento.

Articolo 13 - Progetti di qualità

Nella proposta di deliberazione è previsto al comma 2 che il rispetto degli standard qualitativi dovrà essere verificato con cadenza biennale da parte dell'Ufficio che ha ricevuto la SCIA o rilasciato i relativi titoli autorizzativi ovvero il personale amministrativo del municipio. Riteniamo che tale funzione di controllo non possa ricadere tra le competenze degli uffici municipali. È necessario quindi individuare il soggetto competente.

Articolo 14 - Norme transitorie

Si chiede di estendere alle aree già definite nella nostra osservazione relativa all'art. 1 il divieto relativo alle nuove aperture di attività alimentari. Tali aree sono caratterizzate da livelli di saturazione di intensità tale da non giustificare l'esclusione dalla misura di tutela.

Aggiungere alle tipologie alimentari vietate, le nuove attività di somministrazione all'interno di gallerie, librerie e circoli privati. Infatti come dimostrato dagli indici di saturazione e dalla moltiplicazione di tali attività, tali tipologie vengono utilizzate correntemente per aggirare il divieto di aprire attività di somministrazione negli ambiti saturi e vietati o per evitare le incombenze, prescrizioni, e oneri legati all'esercizio della somministrazione di cibi e bevande esercitate con autorizzazione.

Chiediamo di sopprimere le parole "per un periodo di tre anni a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento". La formulazione del comma 1 della proposta, letta in combinato disposto con il comma 2, laddove è previsto che "Decorso il termine di cui al comma 1, nell'area del Sito UNESCO l'apertura di nuove attività... configura la scadenza del triennio come termine di decadenza automatica del divieto di apertura di nuove attività artigianali della tipologia alimentare. In tal caso, quand'anche in esito alla prima revisione biennale gli indici di saturazione dovessero risultare invariati, occorrerebbe adottare una nuova delibera per vietare le nuove aperture. In assenza, o nel ritardo, di tale delibera, le aperture delle attività oggetto del divieto potrebbe legittimamente riprendere. Di più: il divieto non verrebbe osservato, le aperture continuerebbero anche nel corso del triennio, gli eventuali provvedimenti di chiusura sarebbero impugnati con richiesta di sospensiva e, considerati i tempi della giustizia, l'eventuale sentenza sarebbe pronunciata dopo la scadenza del triennio, in una situazione di sopravvenuta legittimità per l'intervenuta decadenza del divieto.

È quindi necessario riformulare l'articolo eliminando il termine di durata e prevedendo una periodica revisione dei dati, che costituisca il presupposto per una espressa modifica, in senso estensivo o riduttivo, del divieto, con apposita delibera, tenuto conto delle risultanze della revisione periodica. Si chiede quindi invece della scadenza del vincolo si chiede di inserire che occorra verificare periodicamente i dati inerenti agli indici ai fini della adozione di

eventuali deliberazioni di modifica del divieto di cui al comma precedente, nelle aree tutelate in cui vige il divieto.

Art. 15 - Sanzioni

Chiediamo che vengano specificate e inasprite le sanzioni previste per commisurarle alla gravità della violazione, sulla base del principio di gradualità, fino alla chiusura dell'attività ed annullamento della scia quale unica reale sanzione per accertamento di attività abusiva di somministrazione o vendita.

Andrebbe specificato che l'attività abusiva di somministrazione, che comporta la chiusura, si configura nell'attività di vendita con consumo sul posto se esercitata in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 5 dell'approvando Regolamento come ad esempio l'utilizzo di tavoli e sedie, di panche e piani abbinati e abbinabili, di birra alla spina, macchine da caffè o the ecc., come stabilito dalla giurisprudenza, dalle risoluzioni ministeriali e circolari regionali. Difatti ciò determina una disparità del tutto ingiustificata poiché il contravventore godrebbe artificialmente dei vantaggi di semplificazione nell'acquisizione del titolo autorizzatorio per gli esercizi in cui si pratica il consumo sul posto, rispetto ai normali pubblici esercizi di somministrazione, in presenza di caratteristiche di servizio sostanzialmente assimilabili e di pari impatto. Mentre la vendita con consumo sul posto è assoggettata a SCIA, l'attività dei pubblici esercizi, quale la somministrazione, soprattutto nelle aree del territorio soggette a maggior tutela, è soggetta ad autorizzazione e può essere contingentata.

L'accertamento della violazione delle prescrizioni di cui sopra costituisce accertamento univoco ed oggettivo dell'esercizio di attività di somministrazione vietata, o comunque contingentata e regolamentata, in luogo di quella dichiarata con la SCIA e, pertanto, costituisce presupposto legittimante del provvedimento di chiusura dell'esercizio (si vedano, al riguardo, la Risoluzione MISE n. 372321 del 28 novembre 2016 e la giurisprudenza amministrativa, per tutte Tar Lazio, decreto, 2 marzo 2017, n. 1053, 15 novembre 2016 n. 11312, 05 gennaio 2016, n. 100 C.d.S. 10 novembre 2008, n. 5578, TULPS).

Un esercizio di vicinato alimentare o di artigianato alimentare che eserciti l'attività di consumo sul posto in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 5 dell'emanando regolamento, pur avendo presentato SCIA per l'attività di vendita, esercita attività di pubblico esercizio di somministrazione, per la quale è sprovvisto di titolo legittimante. In tale situazione, per tutte le ragioni sopra esposte, l'unica sanzione da prevedere è la chiusura dell'esercizio, essendo evidente che nessun adeguamento è possibile, non potendo l'esercizio conseguire l'autorizzazione all'attività realmente esercitata.

La chiusura dell'attività e l'annullamento della SCIA va prevista anche per l'apertura delle attività indicate dal regolamento come vietate in determinate aree, in relazione a rilevanti esigenze per la loro valenza artistica, storica ed ambientale, o anche per ragioni di sicurezza, sostenibilità sociale o di viabilità.

Occorre tener presente che l'articolo 22, comma 6, della legge 114/98 Commercio impone al Sindaco di ordinare l'immediata chiusura dell'attività di vendita in caso di svolgimento abusivo dell'attività.

Occorre quindi non solo richiamare il provvedimento di chiusura dell'attività svolta in modo abusivo ma anche le sanzioni previste dalle leggi per tali fattispecie.

Non prendere tali misure certe ed efficaci vanificherebbe il regolamento e consentirebbe il proseguire delle aperture di attività abusive nella totale impunità.

Municipio II:

Articolo 3 - Ambiti territoriali di riferimento

al comma 1) dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera d):

" d) singoli quartieri e/o zone territoriali del Municipio Roma II come da elenco allegato;"

Motivazione:

Occorre inserire i Quadranti relativi al quartiere di San Lorenzo ed alla zona di Piazza Alessandria poiché attualmente, secondo la del. 36/2006 vigono dei precisi divieti: in ambedue le zone, come in centro storico, è attualmente vietata l'apertura di nuove attività di gelateria artigianale, di laboratori di pizzeria a taglio, rosticceria e friggitoria. La proposta in esame casserebbe le norme che sanciscono questi ultimi divieti senza riproporli e quindi di fatto liberalizzando queste attività.

Articolo 4 - Tipologie commerciali e artigianali consentite

al comma 1) alla lett. b) escludere i tessuti vietati come da Piano Regolatore e dalle N.T.A.

Motivazione:

altrimenti chi vuole aprire un supermercato acquisisce dei piccoli negozi e li accorpa danneggiando il peculiare tessuto storico tradizionale composto da attività commerciali di piccola superficie e variegati. Sarebbe quindi una norma che porterebbe tali attività invece che ad esser tutelate a scomparire.

Al comma 1 lett d) alla fine del capoverso aggiungere, il seguente testo:

"Nel Sito Unesco le limitazioni di superficie, salvo per quanto riguarda il laboratorio, locale riservato alla preparazione degli alimenti che deve occupare uno spazio a parte, soggiacciono alle stesse prescrizioni come superficie delle attività commerciali in virtù della conformazione peculiare del tessuto storico che occorre salvaguardare".

Motivazione:

Il piano regolatore prevede nei principi che nella Città Storica vada conservata la dimensione tradizionale del tessuto commerciale composto da botteghe e piccoli negozi che caratterizzano da sempre questi luoghi storici e quindi i valori protetti dalla costituzione. Le NTA del PRG prevedono delle superfici limitate per le attività commerciali di vendita ma non per i laboratori che sono tantissimi. Ad esempio un kebab, una friggitoria potrebbe essere di grandezza illimitata e accorpare numerose botteghe anche storiche e negozi - all'art. 17 le NTA prevedono però che il comune può e deve adottare ulteriori limitazioni nelle zone storiche.

Articolo 5 - Disposizioni per il consumo sul posto nelle attività di vendita del settore alimentare e di artigianato alimentare

Al comma 1) sostituire le parole "non superiore al 25%" con le seguenti parole "non superiore al 10% (area da destinare al consumo sul posto)".

Motivazione:

Occorre precisare che le norme per il consumo sul posto per attività di vendita valgono su tutto il territorio nazionale e non solo per la città storica di Roma. Non rispettarle secondo la giurisprudenza configura somministrazione abusiva esercitata senza la prescritta licenza e requisiti.

Una tale superficie occupata da banchi e/o piani di appoggio alla quale andrebbe sommata la superficie occupata dagli avventori che consumano sul posto in piedi o vicino al bancone rendere l'attività molto simile a una vera e propria somministrazione. Come accade con le finte gallerie che hanno il 25%.

Al comma 2) primo punto dopo le parole "piano d'appoggio." sostituire la frase "con esclusione di tavoli e sedie" con la frase "con divieto di utilizzo di tavoli e sedie".

Motivazione:

Altrimenti si potrebbero generare interpretazioni diverse, ossia che dal divieto sono escluse tavoli e sedie, e quindi contrarie alle norme.

Al comma 2) secondo punto aggiungere dopo "stoviglieria e posate" la parola "monouso".

Motivazione:

Così come prescritto da norme e circolari del ministero e regioni.

Articolo 8 - Attività Tutelate -

Sono attività tutelate quelle insediate presso i locali siti nei Tessuti T1, T2, T3, T4, T5, ovunque localizzati e T6 localizzati all'interno del Municipio Roma I in cui si svolge una delle seguenti attività. La norma attuale che verrebbe abrogata la DCC n. 86/2209, prevede che nel Sito Unesco le attività di vicinato alimentare tutelate abbiano una superficie non superiore ai mt 150 e nel resto della città storica mt 250. Il nuovo provvedimento amplia di mt 100 la superficie di vendita delle attività alimentari tutelate, difatti:

- 1) Sono attività tutelate quelle esercitate nei locali siti nei Tessuti di cui al precedente art. 7, comma 1, in cui si svolga in via esclusiva una delle seguenti attività commerciali, in forma di esercizio di vicinato o artigianali:
 - a) vendita di settore alimentare a condizione che non venga effettuato il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia posti in vendita.

Norme vigenti DCC 86/2009:

"Sono attività tutelate quelle insediate presso i locali siti nei tessuti T1, T2, T3, T4, T5, ovunque localizzati e T6 localizzati all'interno del Municipio Roma I in cui si svolge una delle seguenti attività:

a) alimentari fino a mq. 150 nelle zone di rispetto di cui all'art. 11 e nei Rioni Pigna, Colonna, Campo Marzio e Santangelo e fino a mq. 250, in forme di esercizio di vicinato, con esclusione di vendita di gelati non confezionati, nel restante territorio della Città Storica, in deroga al limite previsto per gli esercizi di vicinato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27 luglio 2001 e successive modificazioni;"

Inoltre la norma vigente prevede all'art. 6 lett. b) che sia tutelato artigianato, ad esclusione delle attività di carrozzeria e autofficina per riparazione di auto e motocicli, di gelaterie artigianali, laboratorio di pizzeria a taglio, friggitorie e rosticcerie (ivi comprese kebab e paninoteche).

Quindi il testo della proposta n. 64 consente nell'area tutelata (Sito Unesco) di aprire liberamente ciò che oggi è vietato dopo la decadenza del vincolo dei 3 anni: "di gelaterie artigianali, laboratorio di pizzeria a taglio, friggitorie e rosticcerie (ivi comprese kebab e paninoteche); e prevede che da subito nelle zone di Via Alessandria e di San Lorenzo tali attività vengano liberalizzate.

Di conseguenza si chiede di mantenere le tutele attuali e quindi di aggiungere alla lett. a) la superficie di max 150 mq per il Sito Unesco.

Al comma 2 la proposta prevede: Qualora venga a cessare, per qualunque causa, una delle attività tutelate, negli stessi locali è consentita esclusivamente l'attivazione di una delle attività tutelate di cui al precedente comma 1.

La norma vigente prevede Art. 6 DCC n. 86/2009 (vigente che verrebbe abrogata):

"Qualora venga a cessare una delle attività tutelate, negli stessi locali è consentita l'attivazione esclusivamente di uno o più delle medesime attività appartenente al medesimo settore alimentare o non alimentare."

Sostituire la suddetta frase della proposta con:

"Qualora venga a cessare, per qualunque causa, una delle attività tutelate, negli stessi locali del Sito Unesco e San Lorenzo è consentita esclusivamente l'attivazione di una delle attività tutelate di cui al precedente comma 1 del solo settore non alimentare"

Per le altre zone dei medesimi tessuti prevedere che è consentita l'attivazione esclusivamente di uno o più delle medesime attività appartenente al medesimo settore alimentare o non alimentare.

Motivazione:

Nel Sito Unesco, eccessivamente saturo di attività food, togliere questo distinguo porta le attività alimentari a "predare" le attività fragili, d'altro canto così si incentiverebbe queste ultime a espandersi. E a riequilibrare il settore.

Inoltre la proposta 64 rispetto alla norma vigente - che verrebbe abrogata DCC n. 86/2009 - diminuirebbe la tutela delle attività tutelate e botteghe storiche diminuendo il numero di anni in cui occorre tenere chiuso il locale nel caso che l'antiquario, l'artigiano, la bottega storica vengano cacciati.

Il comma 2) Art. 8

Tale vincolo:

- a) non si costituisce nei locali in cui l'attività tutelata sia stata esercitata da meno di due anni continuativi;
- b) decade nei locali con destinazione commerciale in cui non sia stata svolta attività commerciale e artigianale da almeno tre anni.

Allorché la delibera vigente di AC 86/2009, che verrebbe abrogata, prevede all'art. 6 comma 3 una tutela maggiore:

"Tale vincolo decade nei seguenti casi:

- a) nei locali con destinazione commerciale che siano rimasti inutilizzati da almeno cinque anni;
 - b) nei locali in cui la o le suddette attività siano esercitate da meno di due anni continuativi, sempre che in precedenza non sia stata svolta un'altra attività tutelata per un periodo che, sommato a quello di attività del nuovo esercizio, non superi complessivamente i due anni"
- Quindi si chiede di sostituire al punto b) "tre" anni con "cinque" anni come la norma vigente.

Articolo 10 - Prescrizioni per la tutela del decoro

Aggiungere alla fine del punto f) dopo la parola "tipologia" le parole "merci di ogni genere anche appese, espositori, cartelli, panchine, sgabelli e qualsiasi altro oggetto collegato all'attività".

Invece che Proposta 64:

f) non devono essere collocati all'esterno del locale carrelli e contenitori di qualunque tipologia.

Motivazione:

questa proposta può esser l'occasione per regolamentare comportamenti vietati generatori di degrado, ma accompagnati da sanzioni che non fungono da deterrente

Modificare il punto g) cassando la le parole "al di fuori degli orari previsti per la medesima raccolta".

Motivazione:

Secondo il Regolamento comunale vigente in materia di rifiuti è vietato in ogni caso per i privati esporre i contenitori e rifiuti su suolo pubblico.

Aggiungere il punto h: "è vietata la vendita di oggetti che raffigurino immagini contrarie alla pubblica decenza".

Si rende necessario aggiungere tale enunciato altrimenti le centinaia di attività di vendita di alimentari o oggetti ricordo già esistenti o quelle che apriranno liberamente nei quartieri della Città Storica, potrebbero continuare a vendere ad esempio bottiglie di alcolici, mutande o grembiuli pornografici

Aggiungere, dopo il punto h) il seguente punto i):

“l'autorizzazione per l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi e impianti in genere per la diffusione sonora è subordinata alla preventiva insonorizzazione sia del locale, sia di porte e infissi la quale deve assicurare un livello di immissione all'esterno del locale e nelle abitazioni civili o attività adiacenti, pari al 50% del valore in decibel del valore prescritto dalla normativa di riferimento. In ogni caso la diffusione sonora deve essere praticata esclusivamente all'interno del locale e a porte e finestre chiuse”

(come regolamento sulla somministrazione).

Motivazione:

Importantissimo anche per uniformare le regole per attività simili. Ormai per attirare i clienti i sempre più numerosi locali non sostenendo la concorrenza mettono il volume della musica molto alto per attirare i clienti producendo ulteriore disturbo.

Articolo 11 – Attività vietate

la proposta prevede al comma 1 per diversi tessuti della città storica e il sito Unesco i seguenti divieti di cui molti già vigenti;

Nei Tessuti T1, T2, T3, T4, T5 ovunque localizzati e T6 ove localizzato all'interno del perimetro del sito UNESCO, sono incompatibili con le esigenze di tutela dei valori ambientali e urbanistici, le seguenti attività:

- a) commercio all'ingrosso con o senza deposito merci e show room adibiti all'esposizione e vendita;
- b) depositi e magazzini non funzionalmente collegati con esercizi al dettaglio esistenti in zona;
- c) sale per videogiochi, biliardi ed altri giochi leciti di cui all'art. 10 T.U.L.P.S.;
- d) carrozzerie ed autofficine per la riparazione di auto e motocicli;
- e) cooperative di consumo e spacci interni esercenti attività di vendita prospicienti la strada;
- f) sexy shop;
- g) hard e soft discount;
- h) impianti di autolavaggio;
- i) vendita di oggetti-ricordo ad eccezione di quelli che riproducono monumenti, località, personaggi storici e opere d'arte rappresentativi della Città di Roma e sempre che non raffigurino immagini contrarie alla pubblica decenza.

La delibera vigente di CC n. 36/2006 che verrebbe abrogata prevede:

Articolo 10 - Attività escluse.

Nei Tessuti T1, T2, T3, T4, T5 ovunque localizzati e T6 localizzati all'interno del Municipio Roma I, sono dichiarate incompatibili con le esigenze di tutela dei valori ambientali e urbanistici, le seguenti attività e, pertanto, dovranno essere inibiti gli effetti delle relative comunicazioni o dichiarazioni di inizio attività e rigettate domande di autorizzazione o nullamata aventi ad oggetto:

- a) commercio all'ingrosso con o senza deposito merci e showroom adibiti all'esposizione e vendita tranne nelle strade del rione S. Angelo di cui allegato A;
- b) depositi e magazzini non funzionalmente collegati con esercizi al dettaglio esistenti in zona;
- c) sale per videogiochi, biliardi ed altri giochi leciti;
- d) carrozzerie ed autofficine per la riparazione di auto;

- e) cooperative di consumo e spacci interni esercenti attività di vendita prospicienti la strada;
- f) sexy shop;
- g) hard e soft discount;
- h) attività di somministrazione nei circoli privati a livello stradale (tranne i circoli ed i centri sportivi).

Al comma 1 lett. d) eliminare le parole "e motocicli".

Motivazione:

Fra le attività vietate se le persone vengono repressi nei loro spostamenti in auto non si può evitarli di spostarsi in motociclo vista la carenza assoluta di mezzi pubblici e privarli quindi di un servizio essenziale considerato che il sito UNESCO è grande come la città di Milano.

Al comma 1 lett. i) sostituire il testo con il seguente: "vendita di oggetti ricordo souvenir, anche se esercitata in modo non prevalente."

Motivazione:

il Sito Unesco è ampiamente saturo e di cui il divieto è attualmente vigente ai sensi della DCC n. 10/2009 che verrebbe abrogata all'Esquilino e in parte di Monti.

Al comma 1 aggiungere le seguenti lettere l) ed m):

"l) attività di somministrazione nei circoli privati a livello stradale (tranne i circoli ed i centri sportivi);

m) gelaterie artigianali, laboratorio di pizzeria a taglio e di altre forme, friggitorie e rosticcerie, gastronomia calda e fredda (ivi comprese kebab e paninoteche)";

Motivazione:

Sono vietate dall'attuale DCC n. 36/2006 perché numerosissime oltre ogni limite di saturazione, liberalizzarle creerebbe maggiore degrado anziché la tutela che la delibera si propone.

Articolo 12 - Disciplina speciale delle attività tutelate

Nell'area del sito UNESCO, come individuata nell'art. 3, comma 1, lettere b) e c) del presente Regolamento, è vietata l'apertura di nuove attività diverse da quelle tutelate nonché l'aggiunta alle stesse, ove già esistenti, di attività non rientranti nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 8, ad eccezione delle attività di cui alle lettere d) e h) per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 35/2010.

Al comma 1 dell'art. 12 cassare il testo a partire dalla quarta riga dopo le parole "dell'art. 8" fino alla sesta riga alle parole "deliberazione consiglio comunale n. 35/2010".

“Aggiungere dopo: "comprese le attività di cui alle lettere d e h”.

Motivazione:

Il nuovo testo consentirebbe il proliferare di nuove somministrazioni negli ambiti tutelati- in cui vige il divieto per motivi di tutela di valori costituzionali riconosciuti dalla varia giurisprudenza - tramite l'escamotage ben collaudato e utilizzatissimo delle gallerie e librerie, che è impossibile chiudere anche se l'accertamento dei vigili riporta l'attività abusiva. In pratica così si dà il via libera all'apertura di somministrazioni negli ambiti in cui è vietato rendendo il regolamento vigente inutile.

Modificare la seguente frase del comma 1 art. 12:

Nella medesima area è comunque consentito il trasferimento di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 3 della Deliberazione C.C. n. 35/2010.

Aggiungere alla fine del capoverso le seguenti parole: "salvo nei locali in cui viene esercitata attività tutelata di tipo non alimentare. Nel Sito Unesco la superficie delle attività di somministrazione soggiace alle stesse regole delle attività di vendita.”

Motivazione:

È contraddittorio e contrario allo spirito di tutela in una situazione peraltro da codice rosso, che un'attività quale una bottega storica, un antiquario, un restauratore ecc. possa esser spazzato via da un'attività di ristorazione, da un pub.

Allo stesso modo è in contrasto con la necessità di salvaguardare un tessuto storico caratterizzato da attività di piccole dimensioni consentendo che la somministrazione abbia superficie illimitata. Occorre rispettare le stesse limitazioni della vendita.

Articolo 15 - Sanzioni

1. In caso di violazione delle prescrizioni di cui al presente Regolamento sarà applicata la sanzione amministrativa della sospensione delle attività fino all'adeguamento alle medesime prescrizioni.
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, pari ad euro 500,00, prevista dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. (T.U.E.L.)

Alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti parole:

“in caso di recidiva la sospensione dell'attività sarà per 15 giorni. In caso di ulteriore recidiva sarà resa inefficace la SCIA.”

Aggiungere dopo il comma 2 i seguenti comma 3 e 4:

"3. Nel caso che venga esercitata un'attività vietata in queste aree di particolare valore storico comporterà l'annullamento della SCIA e la chiusura dell'esercizio."

"4. Nel caso che venga a configurarsi un'attività di somministrazione abusiva, ad esempio attraverso l'utilizzo degli arredi di cui all'art. 5 del presente Regolamento, oppure il superamento delle superfici prefissate per la somministrazione all'interno di altra attività, negli ambiti vietati di cui la del. n. 35/2010 è prevista la chiusura dell'esercizio oltre alle sanzioni da a 1000 euro”.

motivazione:

negli ambiti vietati dal regolamento sulla somministrazione sono aperti nella totale impunità centinaia di locali abusivi con l'escamotage della possibilità del consumo sul posto in alimentari e laboratori prima non consentiti Il legislatore ha e la giurisprudenza hanno però chiarito che si tratta di un consumo molto veloce che nulla ha a che fare con la somministrazione e che il semplice utilizzo di arredi o strumenti tipici della somministrazione configurano somministrazione abusiva e quindi va applicata la chiusura e sanzioni pecuniarie. L'esperienza ha dimostrato che senza sanzioni che fungano da deterrente ogni norma è inutile e solo propaganda a tutela dell'illegalità e della concorrenza sleale. Di seguito le norme statali:

Art. 17-ter TULPS

Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221 -bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al Questore.

Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.

Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con

difetto di autorizzazione ovvero in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.

Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal Questore.

Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale."

Legge 114/98 Commercio

Titolo VII - Sanzioni

Articolo 22 Sanzioni e revoca

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000.

2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26 comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

4. L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:

- a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) sospende l'attività per un periodo superiore a un anno;
- c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5 comma 2;
- d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del precedente comma 2.

5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:

- a) sospende l'attività per un periodo superiore a un anno;
- b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5 comma 2;
- c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del precedente comma 2.

6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Elenco delle Vie e delle Piazze (settore) e Quadranti ricadenti nel Municipio II interessati dalla tutela:

1° SETTORE	5° SETTORE
Piazza Bologna	Piazza Vescovio
Via Lorenzo il Magnifico	Via Magliano Sabina
Via Stamira	Via di Priscilla
Via M. di Lando	Via Rendano
Via E. Monaci	Via Stimigliano
Via Ravenna	6° SETTORE
Via Catanzaro	L.go Somalia
Via S. D'Alando	Via Animuccia
V.le XXI Aprile	Via Antrodoco
Via G. Boni	Via Amatrice
2° SETTORE	Piazza Palombara Sabina
Piazzale delle Province	Via Rocca Antica
V.le delle Province	Viale Libia
V.le Ippocrate	Piazza Gimma
L.go E. Marchiafava	Viale Eritrea
Via Pavia	7° SETTORE
Via Catania	Piazza S. Emerenziana
Via Padova	Via Gadames
Via Cremona	Via Nemorense
Via D. Morichini	Piazza Verbano
Via A. Borelli	Via Chiana
Via della Lega Lombarda	Via Agri
3° SETTORE	Via Sebino
Piazza Armellini	Piazza Crati
Via Ignazio Giorgi	8° SETTORE
Via Boldetti	Piazza Fiume
Piazza Massa Carrara	Via Velletri
Via della Marsica	Via Viterbo
Via U. Balzani	Via Savoia
Piazza O. Tomassini	Viale R. Margherita
Via O. Tomassini	Piazza R. Margherita
4° SETTORE	Via Alessandria
Piazzale della Stazione Tiburtina	Via Bergamo
Via Guido Mazzoni	9° SETTORE
L.go Guido Mazzoni	Piazza Istria

Via Teodorico	Via di S. Costanza
Via Arduino	Via Bressanone
C.ne Nomentana	10° SETTORE
Piazzale delle Crociate	C.so Trieste
Via Teodorico	Piazza Caprera
	Via Bellinzona
	11° SETTORE
	Piazza Mancini
	V.le Pinturicchio
	Via Sacconi
	Via F. Gai
	Viale Parioli
	Piazza Euclide
12° QUADRANTE	13° QUADRANTE
Piazzale Tiburtino	Corso d'Italia
Via Tiburtina	Piazzale Porta Pia
Via dei Reti	Via Nomentana (fra P.le Porta Pia e V.le Regina Margherita)
Viale dello Scalo San Lorenzo	Viale Regina Margherita (fra Via Nomentana e Via Nizza)
Via di Porta Labicana	Via Nizza
	Piazza Fiume

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 5 febbraio 2018, in merito alle richieste e/o osservazioni formulate dai Municipi, ha rappresentato quanto segue:

Municipio XIII:

- la richiesta non viene accolta in quanto non è possibile modificare le definizioni di “esercizio di vicinato” così come formulata dalla normativa statale di settore di cui al D.Lgs. n. 114/1998, art. 4, comma 2, lett.d).

Municipio XV:

- la richiesta non viene accolta in quanto non è rispondente all'obiettivo principale del Regolamento che è quello di conciliare le esigenze di sviluppo del tessuto economico con quelle di tutela delle aree di maggior pregio della città di Roma, principalmente ricadenti nell'area del Sito UNESCO, attraverso un recupero del decoro delle stesse. La suddivisione del territorio in Città Storica (tessuti da T7 a T10), Città Storica (tessuti da T1 a T6), Sito UNESCO e singoli Rioni ricadenti nello stesso è stata proposta per rendere coerente le disposizioni regolamentari con i dati sulla distribuzione commerciale attualmente in possesso dell'Amministrazione Capitolina, nonché per fornire agli operatori pubblici e privati del settore una migliore visione di insieme delle zone sottoposte a tutela. Inoltre individuare l'area del Sito UNESCO ove sono previste prescrizioni ancor più limitative, comprensive dei divieti di nuove aperture nel settore del vicinato e artigianato alimentare rende giuridicamente più sostenibile tali divieti, in

quanto finalizzati alla tutela e salvaguardia di aree di particolare pregio, rispetto all'attuale contesto normativo nazionale e comunitario in materia di liberalizzazione delle attività economiche.

Municipio I:

a) Articolo 3 – Ambiti territoriali di riferimento

- la richiesta non viene accolta in quanto non è rispondente all'obiettivo principale del Regolamento che è quello di conciliare le esigenze di sviluppo del tessuto economico con quelle di tutela delle aree di maggior pregio della città di Roma, principalmente ricadenti nell'area del Sito UNESCO, attraverso un recupero del decoro delle stesse. La suddivisione del territorio in Città Storica (tessuti da T7 a T10), Città Storica (tessuti da T1 a T6), Sito UNESCO e singoli Rioni ricadenti nello stesso è stata proposta per rendere coerente le disposizioni regolamentari con i dati sulla distribuzione commerciale attualmente in possesso dell'Amministrazione Capitolina, nonché per fornire agli operatori pubblici e privati del settore una migliore visione di insieme delle zone sottoposte a tutela. Inoltre individuare l'area del Sito UNESCO ove sono previste prescrizioni ancor più limitative, comprensive dei divieti di nuove aperture nel settore del vicinato e artigianato alimentare rende giuridicamente più sostenibile tali divieti, in quanto finalizzati alla tutela e salvaguardia di aree di particolare pregio, rispetto all'attuale contesto normativo nazionale e comunitario in materia di liberalizzazione delle attività economiche.

b) Articolo 4 – Tipologie commerciali consentite

- la richiesta di cui al primo capoverso non viene accolta in quanto le previsioni contenute nel regolamento relativamente all'apertura delle medie strutture di vendita sono conformi al P.R.G. come si evince dal combinato disposto del comma 1, primo capoverso dell'articolo 4 e dall'articolo 9 inserito nel Titolo IV del Regolamento;
- la richiesta di cui al secondo capoverso non viene accolta in quanto le normative di settore in materia di somministrazione di alimenti e bevande (Legge Regionale n. 21/2006 Del. C.C n. 35/2010) e in materia di attività artigianali (Legge Regionale n. 3/2015) non prevedono limiti di superficie.

c) Articolo 5 - Disposizioni per il consumo sul posto nelle attività di vendita del settore alimentare e di artigianato alimentare

- la richiesta di cui al primo capoverso viene accolta con una diversa formulazione che sarà inserita nel testo dell'Art. 14 intitolato "Norme transitorie" per coerenza sistematica che conseguentemente viene modificato;
- la richiesta di cui al secondo capoverso viene accolta alla luce della Risoluzione del MISE n. 212752 del 1 dicembre 2014 e conseguentemente il comma 4 dell'art. 5 viene modificato;
- la richiesta di cui al terzo capoverso viene accolta nella parte relativa alla limitazione dello spazio interno destinato al consumo sul posto e conseguentemente il comma 1 dell'art. 5 intitolato "Disposizioni per il consumo sul posto nelle attività di vendita del settore alimentare e di artigianato alimentare" viene modificato;
- le richieste di cui al terzo e al quarto capoverso non vengono accolte in quanto la percentuale del 25% è già riferita alla superficie di vendita e l'esclusione dell'uso di tavoli e sedie è già prevista nel comma 2 dell'art. 5;
- la richiesta di cui al quinto capoverso è già stata recepita con l'accoglimento della richiesta di cui al primo capoverso e la conseguente modifica del testo dell'art. 14 come sopra descritto.

d) Articolo 7 – Applicazione delle norme di tutela

- la richiesta non viene accolta in quanto la previsione proposta è già contenuta nel testo regolamentare;

e) Articolo 8 – Attività tutelate

- la richiesta di cui al primo capoverso non viene accolta in quanto la tutela e la salvaguardia del tessuto commerciale originario è perseguita sia attraverso un riequilibrio dell'offerta commerciale nell'area del Sito Unesco perseguito con la previsione del divieto per tre anni di apertura di nuove attività artigianali e nuove attività di vicinato della tipologia alimentare, sia tramite il recupero del decoro attraverso il miglioramento qualitativo del servizio commerciale offerto e la salvaguardia della sostenibilità ambientale di aree di particolare valore culturale, archeologico, storico, artistico e paesaggistico. In tale ottica non appare rilevante la superficie di vendita degli esercizi di vicinato alimentare che peraltro è conforme a quella prevista dalla normativa statale (250 mq);
- la richiesta di cui al secondo capoverso non viene accolta in quanto le friggitorie rientrano tra le attività vietate nel Sito Unesco di cui all'art. 12, comma 5; il divieto di apertura di gelaterie artigianali è venuto meno con il passaggio in giudicato della sentenza del TAR Lazio - Sezione II ter n. 2758/2010; i laboratori di pizzeria al taglio, rosticcerie, kebab e paninoteche ricadono nella previsione prescrizioni per la tutela del decoro di cui all'art. 10 e nelle previsioni del divieto di cui all'art. 14, comma 1 e delle prescrizioni di cui all'art. 12 riferite all'area del Sito. Si precisa inoltre che nella disciplina vigente di cui alla Deliberazione C.C. n. 86/2009 kebab e paninoteche sono attività non tutelate e non vietate tout court;
- la richiesta di cui al punto 3 viene accolta solo per la parte relativa alle parafarmacie in quanto l'inserimento dell'attività di farmacia nell'elenco delle attività tutelate dovrebbe essere considerato alla luce del diverso regime autorizzatorio stabilito dalla normativa di settore che già prevede per le stesse specifiche norme di tutela (Legge n. 362/1991 Legge n. 248/2006 e si ritiene che la vendita di materiale elettrico sia riconducibile all'attività di ferramenta. Conseguentemente il testo dell'art. 8, comma 1 viene modificato aggiungendo all'elenco ivi contenuto la lettera "w) parafarmacia intesa quale esercizio commerciale di vendita di prodotti parafarmaceutici e prodotti farmaceutici da banco";
- la richiesta di cui al quarto capoverso viene accolta e conseguentemente il testo dell'art. 8 viene modificato;
- la richiesta di cui al quinto capoverso non viene accolta in quanto si ritiene che la riduzione del periodo di inattività necessaria per la decadenza dal vincolo rende più flessibile il meccanismo di tutela rispetto alle esigenze del mercato, considerato inoltre il reinserimento dell'appartenenza al medesimo settore alimentare e non alimentare. La disposizione ha l'obiettivo di evitare che per effetto dell'instaurazione del vincolo i proprietari dei locali siano disincentivati ad affittarli per lo svolgimento di un'attività tutelata. Al contempo tale disposizione non inficia il sistema di tutela dell'area del Sito UNESCO dove è previsto il divieto assoluto di apertura di attività non tutelate.

f) Articolo 10 – Prescrizioni per la tutela del decoro

- le richieste di cui al primo, secondo e quarto capoverso vengono accolte seppur con una diversa formulazione. La richiesta di cui al terzo capoverso viene accolta. La richiesta di cui al quinto capoverso viene parzialmente accolta nella parte che prevede la diffusione sonora in quanto solo per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e non per le attività commerciali e artigianali il titolo autorizzativo abilita anche all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere. Conseguentemente il testo dell'art. 10 viene modificato;

- la richiesta di cui al sesto capoverso non viene accolta in quanto il divieto è già previsto in altre disposizioni regolamentari, come nel caso rilevato dal medesimo Municipio del divieto di esporre i contenitori e i rifiuti sul suolo pubblico già è previsto nel Regolamento comunale vigente;
- la richiesta di cui al settimo capoverso non viene accolta in quanto già ricompresa nella lettera d) dell'art. 10;
- la richiesta di cui all'ottavo capoverso non viene accolta in quanto non è motivata in modo da comprenderne la finalità.

g) Articolo 11 – Attività vietate

- la richiesta di cui al primo capoverso non viene accolta in quanto essendo Roma una città a prevalente vocazione turistica la vendita di souvenir non può essere esclusa tout court. Si ribadisce che nella proposta n. 64 la vendita di oggetti ricordo è vietata ad eccezione di quelli che riproducono monumenti, località, personaggi storici e opere d'arte rappresentativi alla Città di Roma e sempre che non raffigurino immagini contrarie alla pubblica decenza. La lettera i) del comma 1 dell'art. 11 viene comunque riformulata a seguito dell'accoglimento della richiesta valutata nel precedente paragrafo f) inserita nelle osservazioni del Municipio relativamente all'art. 10 (quarto capoverso);
- la richiesta di cui al secondo capoverso viene accolta solo nella parte relativa all'eliminazione tra le attività escluse delle carrozzerie ed autofficine per la riparazione di motocicli. Conseguentemente la lett. d) del comma 1 dell'art. 11 viene modificato;
- la richiesta di cui al terzo capoverso non viene accolta in quanto l'attività di somministrazione nei circoli privati è già disciplinata dal Regolamento di cui alla deliberazione C.C. n. 35/2010 che ha abrogato le disposizioni della deliberazione C.C. n. 36/2006 e s.m.i. riferite alla somministrazione di alimenti e bevande;
- la richiesta di cui al quarto capoverso non viene accolta per le medesime motivazioni espresse nel precedente paragrafo e);
- la richiesta di cui al quinto capoverso non viene accolta in quanto nell'attuale contesto normativo nazionale e comunitario in materia di liberalizzazione delle attività economiche, la previsione dei divieti all'esercizio delle medesime attività è giuridicamente più sostenibile solo se motivato dalla tutela e salvaguardia di aree di particolare pregio quale quella del Sito UNESCO;
- la richiesta di cui al sesto capoverso viene accolta ma va riferita per coerenza sistematica all'art. 10 intitolato “Prescrizioni per la tutela del decoro” che conseguentemente viene modificato.

h) Articolo 12 – Disciplina Speciale delle attività tutelate

- le richieste di cui al primo, secondo, quarto e quinto capoverso non vengono accolte in quanto essendo tutte riferite all'attività di somministrazione di alimenti e bevande disciplinata da altra specifica normativa regionale e comunale andrebbero a modificare il Regolamento di cui alla deliberazione C.C. n. 35/2010;
- la richiesta di cui al terzo capoverso non viene accolta in quanto formulata in maniera troppo generica.

i) Articolo 13 – Progetti di qualità

- la richiesta non viene accolta in quanto il controllo delle attività presenti sul territorio spetta alla struttura di linea o territoriale presso cui è stata presentata la SCIA o che ha rilasciato il relativo titolo autorizzativo secondo le rispettive competenze e, nel caso di specie, il controllo è relativo soltanto alla verifica del rispetto delle prescrizioni

contenute nella deliberazione di Giunta Capitolina di autorizzazione dell'apertura in deroga.

l) Articolo 14 – Norme transitorie

- le richieste di cui al primo e secondo capoverso non vengono accolte per le medesime motivazioni già espresse nei precedenti paragrafi a) ed h);
- le richieste di cui al terzo e quarto capoverso non vengono accolte nella parte in cui viene proposta l'eliminazione della durata del divieto in quanto non rispondente all'obiettivo principale del Regolamento che è quello di conciliare le esigenze di sviluppo del tessuto economico con quelle di tutela delle aree di maggior pregio della città di Roma, principalmente ricadenti nell'area del Sito UNESCO, attraverso un recupero del decoro delle stesse e un riequilibrio dell'offerta commerciale. Vengono accolte nella parte in cui è proposto che con apposita delibera si prende atto delle risultanze della revisione dei dati quale presupposto per una modifica in senso estensivo o riduttivo del divieto. Conseguentemente l'art. 14 viene modificato.

m) Articolo 15 – Sanzioni

- la richiesta di cui al primo capoverso non viene accolta in quanto è già prevista la sanzione pecuniaria massima prevista dalla legge statale e non è possibile inserire con un Regolamento comunale sanzioni con massimo edittale maggiore. Inoltre si inserisce per la prima volta la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività fino all'adeguamento alle prescrizioni previste nel Regolamento;
- la richiesta di cui al secondo capoverso viene accolta e conseguentemente l'art. 15 viene modificato;
- la richiesta del terzo capoverso non viene accolta in quanto la chiusura dell'attività è già conseguenza dell'inefficacia della SCIA che viene accertata dall'ufficio che ne detiene l'istruttoria;
- la richiesta di cui al quarto capoverso viene accolta e conseguentemente l'art. 15 viene modificato;
- la richiesta di cui al quinto capoverso non viene accolta in quanto formulate in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserite nel testo del Regolamento in oggetto.

Municipio II:

Articolo 3 - Ambiti territoriali di riferimento

- la richiesta non viene accolta in quanto non è rispondente all'obiettivo principale del Regolamento che è quello di conciliare le esigenze di sviluppo del tessuto economico con quelle di tutela delle aree di maggior pregio della città di Roma, principalmente ricadenti nell'area del Sito UNESCO, attraverso un recupero del decoro delle stesse. La suddivisione del territorio in Città Storica (tessuti da T7 a T10), Città Storica (tessuti da T1 a T6), Sito UNESCO e singoli Rioni ricadenti nello stesso è stata proposta per rendere coerente le disposizioni regolamentari con i dati sulla distribuzione commerciale attualmente in possesso dell'Amministrazione Capitolina, nonché per fornire agli operatori pubblici e privati del settore una migliore visione di insieme delle zone sottoposte a tutela. Inoltre individuare l'area del Sito ove sono previste prescrizioni ancor più limitative, comprensive dei divieti di nuove aperture nel settore del vicinato e artigianato alimentare rende giuridicamente più sostenibile tali divieti rispetto all'attuale quadro normativo volto alla tutela e salvaguardia di aree di particolare pregio.

Articolo 4 – Tipologie commerciali consentite

- la richiesta di cui al primo capoverso non viene accolta in quanto le previsioni contenute nel regolamento relativamente all'apertura delle medie strutture di vendita sono conformi al P.R.G. come si evince dal combinato disposto del comma 1, primo capoverso dell'articolo 4 e dall'articolo 9 inserito nel Titolo IV del Regolamento;
- la richiesta di cui al secondo capoverso non viene accolta in quanto le normative di settore in materia di somministrazione di alimenti e bevande (Legge Regionale n. 21/2006 Del. C.C. n. 35/2010) e in materia di attività artigianali (Legge Regionale n. 3/2015) non prevedono limiti di superficie.

Articolo 5 – Disposizioni per il consumo sul posto nelle attività di vendita del settore alimentare e di artigianato alimentare

- la richiesta di cui al primo capoverso non viene accolta, in quanto la scelta di una percentuale diversa da quella desunta da altre norme regolamentari (25%) sarebbe troppo discrezionale;
- la richiesta di cui al secondo capoverso non viene accolta in quanto non è motivata in modo da comprenderne la finalità e, peraltro, il divieto di utilizzo di tavoli e sedie è già compreso nella previsione che recita “con esclusione di tavoli e sedie”;
- la richiesta di cui al terzo capoverso viene accolta e conseguentemente il comma 2 dell'art. 5 viene modificato;

Articolo 8 – Attività tutelate

- la richiesta di cui al primo capoverso non viene accolta in quanto la tutela e la salvaguardia del tessuto commerciale originario è perseguita sia attraverso un riequilibrio dell'offerta commerciale nell'area del Sito Unesco perseguito con la previsione del divieto per tre anni di apertura di nuove attività artigianali e nuove attività di vicinato della tipologia alimentare, sia tramite il recupero del decoro attraverso il miglioramento qualitativo del servizio commerciale offerto e la salvaguardia della sostenibilità ambientale di aree di particolare valore culturale, archeologico, storico, artistico e paesaggistico. In tale ottica non appare rilevante la superficie di vendita degli esercizi di vicinato alimentare che peraltro è conforme a quella prevista dalla normativa statale (250 mq);
- la richiesta di cui al secondo capoverso viene parzialmente accolta solo nella parte in cui prevede il reinserimento dell'appartenenza al medesimo settore alimentare e non alimentare e conseguentemente l'art. 8 viene modificato;
- la richiesta di cui al quinto capoverso non viene accolta in quanto si ritiene che la riduzione del periodo di inattività necessaria per la decadenza dal vincolo rende più flessibile il meccanismo di tutela rispetto alle esigenze del mercato, considerato inoltre il reinserimento dell'appartenenza al medesimo settore alimentare e non alimentare. La disposizione ha l'obiettivo di evitare che per effetto dell'instaurazione del vincolo i proprietari dei locali siano disincentivati ad affittarli per lo svolgimento di un'attività tutelata. Al contempo tale disposizione non inficia il sistema di tutela dell'area del Sito UNESCO dove è previsto il divieto assoluto di apertura di attività non tutelate.

Articolo 10 – Prescrizione per la tutela del decoro

- le richieste di cui al primo, secondo e terzo capoverso vengono accolte seppur con una diversa formulazione e conseguentemente l'art. 10 viene modificato;
- la richiesta di cui al quarto capoverso viene parzialmente accolta solo nella parte che prevede la diffusione sonora in quanto solo per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, e non per le attività commerciali e artigianali, il titolo autorizzativo abilita

anche all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere e conseguentemente l'art. 10 viene modificato.

Articolo 11 – Attività vietate

- la richiesta di cui al primo capoverso viene accolta e conseguentemente l'art. 11 viene modificato;
- la richiesta di cui al secondo capoverso non viene accolta in quanto essendo Roma una città a prevalente vocazione turistica la vendita di souvenir non può essere esclusa tout court. Si ribadisce che nella proposta n. 64 la vendita di oggetti ricordo è vietata ad eccezione di quelli che riproducono monumenti, località, personaggi storici e opere d'arte rappresentativi alla Città di Roma e sempre che non raffigurino immagini contrarie alla pubblica decenza;
- la richiesta di cui al secondo capoverso non viene accolta in quanto le friggitorie rientrano tra le attività vietate nel Sito Unesco di cui all'art. 12, comma 5; il divieto di apertura di gelaterie artigianali è venuto meno con il passaggio in giudicato della sentenza del TAR Lazio - sezione II Ter n. 275812010, i laboratori di pizzeria al taglio, rosticcerie, kebab e paninoteche ricadono nella previsione prescrizioni per la tutela del decoro di cui all'art. 10 e nelle previsioni del divieto di cui all'art. 14, comma 1 e delle prescrizioni di cui all'art. 12 riferite all'area del Sito. Si precisa inoltre che nella disciplina vigente di cui alla Deliberazione C.C. n. 86/2009 kebab e paninoteche sono attività non tutelate e non vietate tout court.

Articolo 12 – Disciplina speciale delle attività tutelate

- le richieste di cui al primo ed al secondo capoverso non vengono accolte in quanto comporterebbero una modifica del Regolamento in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla deliberazione n. 35/2010.

Articolo 15 – Sanzioni

- la richiesta di cui al primo capoverso non viene accolta in quanto è già inserita la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività che nel D.Lgs. 114/1998, art. 22, ed è riferita ai casi di particolare gravità o di recidiva;
- la richiesta di cui al terzo capoverso non viene accolta in quanto la chiusura dell'attività è già conseguenza dell'inefficacia della SCIA che viene accertata dall'ufficio che ne detiene l'istruttoria e in quanto è già prevista la sanzione pecuniaria massima prevista dalla legge statale quindi non è possibile inserire, con un regolamento comunale, sanzioni con massimo edittale maggiore.

Che la Giunta Capitolina, nella medesima seduta, ha ritenuto opportuno apportare le seguenti modifiche al testo del Regolamento:

1. All'Art. 8 intitolato "Attività Tutelate", comma 2, la lett. b) è riformulata come segue "b) decade nei locali in cui da almeno tre anni non sia stata svolta un'attività commerciale o artigianale tutelata".
2. All'Art. 12 intitolato "Disciplina speciale delle attività tutelate", comma 4, prima delle parole "nell'area di cui al comma 1" sono inserite le seguenti parole: "Fermo restando quanto disposto dall'art. 8, comma 2 ...".
3. All'Art. 13 intitolato "Progetti di qualità", comma 1 prima delle parole "Possono essere presentate ..." sono inserite le parole "Fermo restando quanto disposto dalla norma transitoria di cui al successivo art. 14, comma 1, nell'area del Sito UNESCO ...".
4. All'Art.14 intitolato "Norme transitorie"

- dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "Il divieto di cui al comma 1 si applica anche al caso di subingresso nella titolarità di attività non tutelata di cui all'art. 12, comma 4)";
- al comma 2, prima delle parole "nell'area del Sito UNESCO" sono inserite le seguenti parole: "Decorso il termine di cui al comma 1 senza che sia adottato alcun provvedimento..."; dopo le parole "nell'area del Sito UNESCO" sono inserite le parole "l'apertura, anche nel caso di subingresso di cui all'art. 12, comma 4, di attività di vendita al dettaglio"; prima della parola "subordinata" è inserita la parola "comunque";
- al comma 4 dopo le parole "di cui all'art. 10 eliminare le parole "da effettuarsi".

Atteso che la Commissione Capitolina Permanente IX, nella seduta del 16 marzo 2018, in ordine alla proposta ha espresso parere favorevole;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

per i motivi espressi in narrativa,

DELIBERA

- di approvare il "Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città Storica", composto di n. 16 articoli, che allegato alla presente Deliberazione con la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di abrogare le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 36 del 6 febbraio 2006, n. 65 del 23 aprile 2007, n. 10 del 5 febbraio 2009 inerente la disciplina delle attività commerciali e artigianali nel rione Esquilino ed aree adiacenti, n. 86 del 7/8 ottobre 2009 di modifica della Deliberazione C.C. n. 36/2006 ed ogni altra norma incompatibile con il "Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città Storica".

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ARTIGIANALI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ STORICA

NORME ATTUATIVE

TITOLO I Principi Generali

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Le presenti norme regolamentano l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali:
 - a) nella Città Storica, così come definita dal Nuovo Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 12 febbraio 2008;
 - b) nell'area del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, così come individuata con la Convenzione sul Patrimonio dell'Umanità adottata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO di Parigi nel 1972 e Atto della Commissione - Parigi 1-5 settembre 1980 e successive integrazioni e nei singoli Rioni che ricadono, anche parzialmente, nel Sito Unesco.
2. La disciplina di cui al presente Regolamento persegue le finalità di promozione delle attività commerciali ed artigianali nella più ampia tutela dell'ambiente urbano di cui al precedente comma 1.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione delle seguenti norme le attività commerciali su aree pubbliche e le attività degli esercizi di somministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1 ultimo capoverso.

TITOLO II Parametri Urbanistici

Articolo 2 (Definizioni della Città Storica)

1. Per "Città Storica" si intende l'insieme integrato costituito dall'area storica centrale interna alle mura, dalle parti urbane dell'espansione otto-novecentesca consolidata, interne ed esterne alle mura e dai singoli siti e manufatti localizzati nell'intero territorio capitolino, che presentano una identità storico-culturale definita da particolari qualità, riconoscibili e riconosciute dal punto di vista dei caratteri morfogenetici e strutturanti dell'impianto urbano e di quelli tipo-morfologici, architettonici e d'uso dei singoli tessuti, edifici e spazi aperti, anche in riferimento al senso e al significato da essi assunti nella memoria delle comunità insediate (art. 24 N.T.A. del nuovo P.R.G.);

2. La Città Storica si articola nelle seguenti componenti, così come definita nelle N.T.A. del nuovo P.R.G.:
 - a) Tessuti;
 - b) Edifici e complessi speciali;
 - c) Spazi aperti;
 - d) Ambiti di valorizzazione.

3. I Tessuti individuati nell'elaborato 2. "Sistemi e Regole" del N.P.R.G., planimetrie in rapporto 1:5.000, si articolano in:

T1	Tessuti di origine medievale;
T2	Tessuti di espansione rinascimentale e moderna preunitaria;
T3	Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca;
T4	Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato;
T5	Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme;
T6	Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme;
T7	Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue;
T8	Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario;
T9	Edifici isolati;
T10	Nuclei storici isolati.

4. Gli Edifici e i complessi speciali sono individuati nell'elaborato 2. "Sistemi e Regole del N.P.R.G. planimetrie in rapporto 1:5.000 e si articolano in:

CAM	Centro Archeologico Monumentale;
C1	Capisaldi architettonici e urbani;
C2	Ville storiche;
C3	Grandi attrezzature e impianti post-unitari;
C4	Edifici speciali isolati di interesse storico, architettonico e monumentale.

5. Gli Ambiti di valorizzazione della Città Storica sono individuati nell'elaborato 2. "Sistemi e Regole" in rapporto 1:5.000 e nell'elaborato 3. "Sistemi e Regole" planimetrie in rapporto 1:10.000 da un codice alfanumerico e da un perimetro. Essi si differenziano nelle seguenti quattro tipologie, articolate sulla base delle caratteristiche morfologiche e funzionali:
 - a) Ambiti di valorizzazione di tipo A. Costituiti da spazi aperti di valore ambientale, caratterizzati dalla presenza di emergenze naturali di forte identità, nei quali operare con progetti in grado di integrare i margini irrisolti con i tessuti della Città storica, introducendo anche nuove funzioni sostenibili;
 - b) Ambiti di valorizzazione di tipo B. Costituiti da Tessuti Edifici e Spazi aperti, caratterizzati da incoerenze e squilibri di tipo morfologico e funzionale, nei quali operare con progetti di completamento/trasformazione in grado di conseguire nuove condizioni di qualità morfologico-ambientale, orientati al consolidamento/rilancio dell'uso residenziale e della complessità funzionale dei contesti;
 - c) Ambiti di valorizzazione di tipo C. Costituiti da Aree dismesse e Insedimenti prevalentemente non residenziali, caratterizzati dalla decadenza dell'uso originario o dalla incongruenza tra gli usi attuali e quelli auspicabili e comunque compatibili con le caratteristiche storiche, fisiche e socio-economiche della *Città storica*, alla scala locale e a quella urbana, nei quali si opererà con progetti di complemento/trasformazione finalizzati al raggiungimento di nuove condizioni di

qualità morfologico-ambientale e di complessità funzionale, attraverso la localizzazione di funzioni residenziali e non residenziali e di nuovi spazi pubblici;

- d) Ambito di valorizzazione di tipo D. Relativo all'area di Ostia Lido, caratterizzato dall'esigenza di riqualificare il fronte-mare nel rispetto delle regole insediative dell'impianto urbano storico e dei caratteri architettonici emergenti, attraverso una ridefinizione morfologica degli spazi aperti in grado di garantire una nuova sistemazione dell'arenile ed una maggiore continuità della fruizione pedonale anche attraverso nuovi accessi ad esso, nonché la realizzazione di nuove attrezzature e attività ricettive per il rilancio della funzione turistica, salvaguardando comunque la funzione residenziale esistente, anche in conformità con le previsioni del PUA.

Articolo 3

(Ambiti territoriali di riferimento)

1. Le prescrizioni e le previsioni del presente Regolamento e degli strumenti da esse previsti si applicano ai seguenti ambiti territoriali:
 - a) Componenti della Città Storica di cui al precedente art. 2, comma 2 e ss.;
 - b) “SITO UNESCO” ossia, nell’ambito della Città Storica, l’area individuata, con la Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità adottata dalla Conferenza Generale dell’UNESCO di Parigi nel 1972 e Atto della Commissione – Parigi 1-5 settembre 1980 e successive integrazioni, comprensiva del complesso di strutture di incomparabile valore artistico, iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale con la denominazione “il Centro Storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e San Paolo Fuori le Mura”;
 - c) Singoli Rioni che ricadono, anche parzialmente, nel perimetro del Sito UNESCO, come graficamente rappresentato nell’Allegato 1 e delimitato dalle Vie e Piazze riportate nell’elenco di cui all’Allegato 1.a.

TITOLO III

Disciplina attività commerciali e artigianali nel territorio della Città Storica

Articolo 4

(Tipologie commerciali e artigianali consentite)

1. Fermo restando quanto disposto dai successivi Titoli IV e V le tipologie commerciali e artigianali consentite nel territorio della Città Storica sono le seguenti:
 - a) Esercizi di vicinato - esercizi che effettuano attività di vendita al dettaglio con superficie non superiore a 250 mq. L’apertura è consentita in tutto il territorio della Città Storica.
 - b) Medie strutture di vendita - esercizi che effettuano attività di vendita con superficie non superiore a 2.500 mq.

Ferme restando le prescrizioni contenute nella normativa di settore della Regione Lazio, l'apertura è consentita in tutto il territorio della Città Storica.

- c) Grandi strutture di vendita - esercizi che effettuano attività di vendita con superficie superiore a 2.500 mq.

L'apertura è consentita solo negli ambiti di valorizzazione di tipo C.

- d) Laboratori artigiani rientranti tra le imprese artigiane definite all'articolo 6 della Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2015.

L'apertura è consentita in tutto il territorio della Città Storica.

Articolo 5

(Disposizioni per il consumo sul posto nelle attività di vendita del settore alimentare e di artigianato alimentare)

1. Fermo restando quanto disposto dai successivi Titoli IV e V, i titolari delle attività di vendita del settore alimentare e delle imprese artigiane del settore alimentare che intendano attivare, nei locali situati nella Città Storica, il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia e dei prodotti di propria produzione dovranno destinare per il consumo sul posto una superficie interna calpestabile non superiore al 25% della superficie totale dell'esercizio e comunque nel limite massimo di cinquanta metri quadrati.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1 i titolari sono tenuti ad osservare le prescrizioni di seguito elencate:
 - utilizzo di arredi minimali; gli arredi non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e devono garantire condizioni minime di fruibilità;
 - messa a disposizione della clientela di tovaglioli, stoviglie e posate monouso biodegradabili e compostabili per un loro uso autonomo e diretto senza alcun tipo di assistenza da parte di personale;
 - organizzazione dell'area destinata all'eventuale consumo sul posto, secondo la percentuale di cui al comma 1, in modo da non creare intralcio all'affluenza della clientela;
 - consegna dei prodotti al banco, ritirati direttamente dal consumatore, senza svolgimento di alcun servizio assistito di somministrazione.
3. La superficie destinata al consumo sul posto come definita nel precedente comma 1 deve essere distinta e mantenuta separata da quella destinata allo svolgimento dell'attività di vendita o di produzione e deve coincidere con quella occupata dagli arredi di cui al comma 2.
4. È escluso l'utilizzo di attrezzature tipiche degli esercizi di somministrazione ivi comprese le apparecchiature per le bevande alla spina e macchine industriali per la preparazione del caffè. Non è comunque consentito il consumo sul posto di bevande alcoliche ivi compresa la birra.

Articolo 6

(Attività commerciali insediabili nei sottopassaggi)

1. Al fine di riqualificare passaggi sotterranei relativi a collegamenti della metropolitana, reti stradali e simili, migliorandone la qualità ambientale e la sicurezza, è consentita l'apertura, nei sottopassaggi, delle attività rientranti nell'elenco di cui al successivo art. 8.

TITOLO IV

Attività e formule distributive tutelate nei tessuti della Città Storica

Articolo 7

(Applicazione delle norme di tutela)

1. Le prescrizioni volte alla tutela e incentivazione delle attività commerciali e artigianali previste dal presente titolo si applicano ai Tessuti T1, T2, T3, T4, T5, ovunque localizzati nella Città Storica e T6 ove localizzato all'interno del perimetro del Sito UNESCO.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1 non si applicano ai Tessuti da T6, ove localizzato al di fuori del Sito Unesco a T10 ovunque localizzati nella Città Storica per i quali si applicano le disposizioni di cui al precedente Titolo III.

Articolo 8

(Attività tutelate)

1. Sono attività tutelate quelle esercitate nei locali siti nei Tessuti di cui al precedente art. 7, comma 1, in cui si svolga in via esclusiva una delle seguenti attività commerciali in forma di esercizio di vicinato o artigianali da soggetto che abbia maturato un'anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio o all'albo delle imprese artigiane non inferiore a tre anni e che eserciti da almeno tre anni:
 - a) Vendita settore alimentare a condizione che non venga effettuato il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia posti in vendita fermo restando quanto previsto nel successivo Titolo V;
 - b) Laboratori artigianali di cui alla Legge Regionale n. 3/2015, ad esclusione delle attività di carrozzeria e autofficina per riparazione di auto e delle attività di artigianato della tipologia alimentare che effettuano il consumo sul posto dei prodotti di propria produzione, fermo restando quanto previsto nel successivo Titolo V;
 - c) Vendita di prodotti di erboristeria;
 - d) Vendita di libri, anche abbinati a prodotti audiovisivi e a strumenti musicali;
 - e) Vendita esclusiva di articoli di cancelleria e di libri (cartolibreria);
 - f) Vendita di articoli religiosi e arredi sacri con esclusione dei souvenir diversi dagli oggetti di culto religioso;

- g) Vendita di oggetti di antiquariato;
 - h) Galleria d'arte esercitata in forma esclusiva di esercizio commerciale ai sensi del Decreto Legislativo n. 114/1998 e s.m.i., nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 633/1941 e in locali aventi una superficie di vendita non inferiore a 150 mq.;
 - i) Filatelia e numismatica;
 - j) Vendita di articoli per disegno, grafica, belle arti;
 - k) Vendita di giocattoli di marchi a diffusione nazionale ed internazionale, certificati CE e giochi d'epoca;
 - l) Vendita di fiori e piante;
 - m) Gioielleria intesa quale vendita di oggetti preziosi autorizzata ai sensi dell'art.127 T.U.L.P.S.;
 - n) "Negozi Storici" di cui alle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 130/2005 e n. 10/2010;
 - o) Vendita di prodotti di alta moda o di prêt à porter di marchi a diffusione nazionale ed internazionale;
 - p) Vendita di elementi di arredo, articoli da regalo di marchi a diffusione nazionale ed internazionale;
 - q) Vendita di tessuti, filati e passamaneria;
 - r) Vendita specializzata di articoli di ferramenta esercitata in via esclusiva;
 - s) Profumeria;
 - t) Vendita di prodotti provvisti esclusivamente del marchio di certificazione di commercio equo e solidale;
 - u) Ciclofficina intesa quale attività artigianale di riparazione ed assistenza all'autoriparazione anche abbinata ad attività di vendita di biciclette;
 - v) Vendita di prodotti ecologici e biologici come da Regolamento CE n. 834/2007 e n. 889/2008;
 - w) Parafarmacia intesa quale esercizio di vicinato che vende prodotti parafarmaceutici e che può vendere prodotti farmaceutici da banco o comunque non soggetti a prescrizione medica ai sensi della Legge n. 248 del 4 agosto 2006, previa comunicazione al Ministero della Salute ed alla Regione.
2. Qualora venga a cessare, per qualunque causa, una delle attività tutelate, negli stessi locali è consentita esclusivamente l'attivazione di una delle attività commerciali tutelate appartenenti al medesimo settore alimentare o non alimentare e di una delle attività artigianali appartenenti alla medesima tipologia attività alimentare o non alimentare di cui al precedente comma.
- Tale vincolo:
- a) non si costituisce nei locali in cui l'attività tutelata sia stata esercitata da meno di due anni continuativi;

- b) decade nei locali in cui da almeno tre anni non sia stata svolta un'attività commerciale o artigianale tutelata.
3. Le attività tutelate di cui al comma 1, lettere a) e b) devono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo articolo 12, commi 2 e 3.

Articolo 9

(Medie Strutture di Vendita)

1. Nei Tessuti di cui all'art. 7, comma 1, non è consentita l'apertura di medie strutture di vendita. È consentito solo il trasferimento di sede di attività già precedentemente autorizzate, nello stesso Tessuto di destinazione del trasferimento, ricadente nel territorio del medesimo Municipio.
2. Fermo restando il limite di 2.500 mq., nel Tessuto T6 ove localizzato all'interno del perimetro del Sito UNESCO per la particolare conformazione urbanistica delle zone è consentito l'ampliamento delle sole attività di media struttura già in esercizio fino ad un massimo di 600 mq della superficie di vendita già autorizzata, ad esclusione del rione Testaccio per il quale la superficie non potrà comunque eccedere 400 mq.

Articolo 10

(Prescrizioni per la tutela del decoro)

1. Nei Tessuti di cui all'art. 7, comma 1, l'esercizio delle attività commerciali e artigianali di qualunque tipologia è assoggettato alle seguenti prescrizioni:
 - a) le vetrine non devono essere utilizzate come luogo di stoccaggio delle merci;
 - b) nelle vetrine non devono essere esposte bevande alcoliche e superalcoliche e i frigoriferi che contengono le suddette bevande non devono essere situati nelle immediate vicinanze dell'ingresso dell'esercizio né visibili dall'esterno;
 - c) i prodotti esposti per la vendita devono essere collocati esclusivamente sugli appositi scaffali/attrezzature e arredi a ciò finalizzati e non possono essere disposti direttamente a terra o all'esterno del locale; qualsiasi altro oggetto collegato all'attività deve essere posto all'interno del locale.
 - d) non devono essere installati pannelli luminosi diversi dalle insegne regolarmente autorizzate, schermi a led, lcd o simili, che siano visibili direttamente dalla pubblica via ad eccezione degli addobbi natalizi nel periodo autorizzato dall'amministrazione;
 - e) non devono essere installati apparecchi automatici per la vendita di prodotti, ad esclusione dei distributori di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e presidi sanitari;
 - f) non devono essere collocati all'esterno del locale carrelli e contenitori di qualunque tipologia;

- g) Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani che disciplinano la raccolta differenziata.
- h) All'esterno delle vetrine, sugli stipiti, sulle soglie d'ingresso o sulle porte non possono essere installati o appoggiati pannelli che riproducano immagini o scritte relative ai generi posti in vendita, né possono essere appesi oggetti di alcun genere.

Restano ferme le ulteriori prescrizioni a tutela del decoro previste dal Regolamento di Polizia Urbana.

- 2. La diffusione sonora praticata attraverso l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi e impianti in genere, ove autorizzata, deve essere praticata esclusivamente all'interno del locale a porte e finestre chiuse.
- 3. Il titolare delle attività economiche di cui al presente Regolamento deve provvedere al decoro, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo nelle aree esterne di pertinenza dei locali durante tutto l'orario di apertura dell'attività commerciale ed entro un'ora dopo la chiusura della stessa.

Il titolare dell'attività o il proprietario degli immobili commerciali, se temporaneamente sfitti, posti all'interno del perimetro del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, deve custodire e mantenere il bene rispettando le seguenti prescrizioni:

- a) pulizia costante delle saracinesche, delle insegne e degli apparati di illuminazione, delle soglie, delle vetrine, di tutti gli spazi compresi tra le serrande e le entrate e degli spazi rientranti non protetti da serrande;
- b) per i locali non locati:
 - oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali tali da rispettare il decoro estetico;
 - divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del bene.

Articolo 11 (Attività vietate)

- 1. Nei Tessuti T1, T2, T3, T4, T5 ovunque localizzati e T6 ove localizzato all'interno del perimetro del Sito UNESCO sono incompatibili con le esigenze di tutela dei valori ambientali e urbanistici, le seguenti attività:
 - a) Commercio all'ingrosso con o senza deposito merci e showroom adibiti all'esposizione e vendita;
 - b) Depositi e magazzini non funzionalmente collegati con esercizi al dettaglio esistenti in zona;

- c) Sale per videogiochi, biliardi ed altri giochi leciti di cui all'art. 110 T.U.L.P.S.;
- d) Carrozzerie ed autofficine per la riparazione di auto;
- e) Cooperative di consumo e spacci interni esercenti attività di vendita prospicienti la strada;
- f) Sexy shop;
- g) Hard e soft discount;
- h) Impianti di autolavaggio;
- i) Vendita di qualsiasi tipologia di oggetto che raffiguri immagini contrarie alla pubblica decenza ed al decoro.
- j) laboratori che effettuino in via esclusiva o prevalente la preparazione e vendita di alimenti caratterizzati dalla cottura finale mediante friggitrice;
- k) lavanderie self-service con capacità complessiva superiore ai 100 kg;
- l) vendita effettuata mediante apparecchi automatici di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i.;
- m) esercizi che effettuano l'acquisto di oro usato e la vendita dello stesso (cd. "compro-oro");
- n) centri massaggi che non siano abbinati ad attività di estetica o che non siano in possesso di specifica attestazione di competenza professionale.

TITOLO V

Disciplina delle attività commerciali e artigianali nell'area del sito UNESCO

Articolo 12.

(Disciplina speciale delle attività tutelate)

1. Nell'area del Sito UNESCO, come individuata nell'art. 3, comma 1, lettere b) e c) del presente Regolamento, nei tessuti da T1 a T5, è vietata l'apertura delle attività di cui al precedente articolo 11 e di nuove attività diverse da quelle tutelate, nonché, l'aggiunta a queste ultime, ove già esistenti, di attività non rientranti nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 8, ad eccezione delle attività di cui alle lettere d) e h) per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 35/2010.

Nella medesima area è comunque consentito il trasferimento di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 3 della Deliberazione C.C. n. 35/2010.

2. Fermo restando quanto disposto dalla norma transitoria di cui al successivo art. 14, comma 1, nell'area del Sito UNESCO è consentita l'apertura di attività di vendita al dettaglio di generi appartenenti al settore alimentare di cui all'art. 8 comma 1, lett. a) soltanto a condizione che:

- a) la vendita di generi alimentari, siano essi appartenenti ad un'unica tipologia o a più tipologie, venga effettuata in forma esclusiva e non abbinata in alcun modo al settore merceologico non alimentare;
 - b) i prodotti alimentari venduti devono essere di provenienza certificata e adeguatamente etichettati ed identificati per agevolarne la rintracciabilità secondo la normativa vigente in materia, con obbligo a carico del titolare di esporre l'elenco delle materie prime utilizzate.
3. Fermo restando quanto disposto dalla norma transitoria di cui al successivo art. 14, comma 1, nell'area del Sito UNESCO è consentita l'apertura di attività artigianali della tipologia alimentare di cui all'art. 8 comma 1, lett. b), soltanto a condizione che:
- a) le fasi del ciclo produttivo avvengano all'interno del laboratorio o in apposite unità locali e non vengano posti in vendita prodotti precotti e/o confezionati che non siano di produzione propria;
 - b) vengano utilizzati nella preparazione degli alimenti, solo ingredienti di provenienza certificata;
 - c) le informazioni riguardanti gli ingredienti utilizzati siano riportate in apposito cartello facilmente consultabile nel locale.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 8, comma 2, nell'area di cui al comma 1, in caso di subingresso nella titolarità, per cessione o affitto di ramo di azienda, di attività non tutelata o vietata ai sensi dell'articolo 11, è consentito esclusivamente lo svolgimento delle attività elencate all'art. 8, comma 1.

Articolo 13.

(Progetti di qualità)

1. Possono essere presentate, in via eccezionale, proposte commerciali caratterizzate da elevati standard qualitativi per l'apertura di attività commerciali e artigianali in deroga alla disciplina contenuta nel presente Regolamento. Tali proposte, previa verifica istruttoria effettuata da una Commissione Tecnica, saranno sottoposte alla valutazione della Giunta Capitolina che potrà assentire la suddetta apertura in deroga e condizionare la stessa a precise prescrizioni.
2. Con apposita Deliberazione della Giunta Capitolina sarà istituita la suddetta Commissione Tecnica e saranno individuati i criteri per la valutazione, da parte della medesima Commissione, delle proposte commerciali. Il rispetto degli standard qualitativi dovrà essere verificato con cadenza biennale da parte dell'Ufficio che ha ricevuto la S.C.I.A. o rilasciato i relativi titoli autorizzativi; il mancato rispetto degli stessi comporterà la revoca del titolo autorizzativo.
3. I criteri di valutazione di cui al precedente comma 2 dovranno tener conto del contesto urbano e commerciale esistente sotto il profilo della riqualificazione e della valorizzazione dello stesso, nonché della compatibilità dell'attività oggetto della proposta con le esigenze di decoro e viabilità dell'area interessata.

TITOLO VI Norme Finali

Articolo 14 (Norme transitorie)

1. Nell'area del Sito UNESCO, come individuata nell'art. 3, comma 1, lettere b) e c) nonché, per entrambi i lati delle strade di perimetro, nella zona San Lorenzo – Municipio II, nel perimetro compreso tra Piazzale Tiburtino, Via Tiburtina, Piazzale del Verano, Via del Verano, Largo Passamonti, Via dello Scalo di San Lorenzo, Via di Porta Labicana, è vietata l'apertura di nuove attività di vendita al dettaglio di generi appartenenti al settore alimentare in forma di esercizio di vicinato e l'apertura di nuove attività artigianali della tipologia alimentare per un periodo di anni 3 (tre) a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
È altresì vietata, per un periodo di anni tre a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'apertura di nuovi esercizi destinati alla vendita di souvenir.
I dati inerenti gli indici di saturazione riferiti ai singoli Rioni che ricadono nell'area del Sito UNESCO saranno soggetti a revisione biennale in relazione agli eventuali mutamenti degli indici stessi.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche al caso di subingresso nella titolarità di attività non tutelata di cui all'art. 12, comma 4.
3. Entro il termine di cui al comma 1, l'Assemblea Capitolina, alla luce degli esiti della revisione degli indici di saturazione, adoterà apposito provvedimento per l'eventuale eliminazione del divieto previsto dal comma 1.
4. Le attività commerciali in forma di esercizio di vicinato e le attività artigianali della tipologia alimentare che già effettuano il consumo sul posto di cui al precedente articolo 5, commi 2, 3 e 4, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono adeguarsi alle prescrizioni contenute nel medesimo articolo nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Le attività commerciali in forma di esercizio di vicinato e le attività artigianali che operano nell'area del Sito UNESCO, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono continuare ad esercitare in conformità al titolo in possesso, nelle more dell'adeguamento alle prescrizioni di cui al precedente art. 12, commi 2 e 3 da effettuarsi nel termine di dodici mesi dalla suddetta data. Non sono assoggettati al suddetto adeguamento gli esercizi di vicinato del settore alimentare che effettuino la vendita di prodotti freschi o da forno mediante l'utilizzo di apposite ed idonee attrezzature e che svolgano tale attività in maniera continuativa da data antecedente all'entrata in vigore del D.lgs. 114/1998.
6. Le attività commerciali ed artigianali che operano nei Tessuti della Città Storica indicati nel precedente art. 7, comma 1, e nell'area del Sito UNESCO devono adeguarsi alle prescrizioni per la tutela del decoro di cui all'art. 10 nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
7. Con riferimento alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 1° febbraio 2010 avente ad oggetto "Approvazione di misura di tutela e promozione dei Negozi Storici di

Eccellenza della Città di Roma” all’art. 7, ultima riga, le lettere e, f, g, e h sono sostituite dalle lettere f, g, h, e i, di cui all’art. 8, comma 1 del presente Regolamento.

Articolo 15 **(Sanzioni)**

1. In caso di violazione delle prescrizioni di cui al presente Regolamento sarà applicata la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività svolta dall’esercizio commerciale o artigianale fino all’adeguamento alle medesime prescrizioni. Nel caso degli esercizi che effettuano attività di vendita del settore alimentare e di artigianato alimentare con il **consumo sul posto** la violazione delle prescrizioni di cui all’art. 5 comporterà la sospensione dell’attività svolta sull’intera superficie di vendita o di produzione dell’esercizio.
2. **In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, pari ad euro 500,00, prevista dall’art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. (T.U.E.L.).**
3. Alle attività di vendita al dettaglio di cui al Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 si applica la disciplina sanzionatoria ivi prevista all’art. 22.
4. Alle attività artigianali di cui alla legge regionale numero 3/2015 si applica la disciplina sanzionatoria ivi prevista all’art. 21.

Articolo 16 **(Abrogazioni)**

- a) È abrogata ogni norma incompatibile con il presente Regolamento.
- b) Sono abrogate:
 - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 6 febbraio 2006;
 - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 23 aprile 2007;
 - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 5 febbraio 2009 inerente la disciplina delle attività commerciali e artigianali nel rione Esquilino ed aree adiacenti;
 - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 7/8 ottobre 2009.

ELENCO DELLE VIE E DELLE PIAZZE DELIMITANTI IL PERIMETRO DEL SITO UNESCO

PerimetroUNESCO	Ubicazione	Ubicazione_2	note
Largo Giovanni Battista Marzi			
Lungotevere Testaccio			
Lungotevere Testaccio	da Largo G.B. Marzi	a Ponte Subicic	
Ponte Subicic			
Piazza Porta Portese			
Mura Portuensi	da Porta Portese	a Largo Bernardino da Feltre	
Largo Bernardino Da Feltre	tratto da Mura Portuensi	a Mura Gianicolensi	
Mura Gianicolensi	da Largo Bernardino Da Feltre	a Piazzale Aurelio	
Piazzale Aurelio	da Mura Gianicolensi	sino alle Mura Aurelie	
Mura Aurelie	da Piazzale Aurelio	a Largo Porta Cavalleggieri	
Largo Porta Cavalleggieri			
Palazzo Santo Ufficio			
Via Paolo VI			
Largo Alicorni			
Piazza Pio XII			
Largo del Colonnato			
Via di Porta Angelica		sino a Borgo Angelico	
Borgo Angelico	da Via Porta Angelica	a Via Vitelleschi	
Piazza Americo Capponi			
Via Vitelleschi Giovanni			
Largo di Porta Castello			
Via delle Fosse di Castello	da largo Porta Castello	a Piazza Adriana	
Piazza Adriana			
Piazza Cavour			
Via Vittoria Colonna			
Lungotevere dei Mellini	da Ponte Cavour	a Ponte Regina Margherita	
Ponte Regina Margherita			
Via Ferdinando di Savoia			
Via Principessa Clotilde			
Via Luisa di Savoia			
Piazzale Flaminio			
Mura Muro Torto	da Piazzale Flaminio	a Piazzale Flaminio	Porta Pinciana
Porta Pinciana			
Piazzale Brasile			
Mura Aureliane	Corso D'Italia da piazza Brasile	a Piazza Porta Pia	
Mura Aureliane	da Piazza Porta Pia	a Piazza Fabrizio	
Viale del Policlinico - Mura			
Tratto da viale del Policlinico - Mura	a via Osopoo		
via della Sforzesca - Mura			
Tratto Mura Aureliane	da via Sforzesca	a Viale Castro Pretorio	
Viale Castro Pretorio - Mura	da Via Sforzesca	a viale Pretoriano	
Viale Pretoriano - Mura	sino a piazzale Sisto V		
Viale Pretoriano - Mura Aureliane			
Piazzale Sisto V - Mura			
Mura Aureliane	da P.le Sisto V		
Mura Aureliane - Porta San Lorenzo			
Mura Aureliane - Via Porta San Lorenzo			
Mura Aureliane	da Porta S. Lorenzo	a Piazza Porta San Lorenzo	
Mura Aureliane	da Piazza Porta di San Lorenzo	a Piazza Maggiore	
Piazza Porta Maggiore			
Mura Aureliane Via Casilina	da Piazza Porta Maggiore	a Viale Castrense	
Mura Aureliane Viale Castrense	da Via Casilina	a piazzale Appio	
Piazzale Appio	Mura Aureliane		
Mura Aureliane da	Piazzale Appio	a Piazzale Ipponio	
Mura Aureliane Via della Ferratella in Later	Piazzale Ipponio	a Porta Metronia	
Porta Metronia			
Mura Aureliane Viale Metronio	da Porta Metronia	a Porta Latina	
Porta Latina			
Mura Aureliane Viale Mura Latine	a Porta San Sebastiano		
Porta San Sebastiano			
Mura Aureliane Viale Porta Ardeatina	da Porta San Sebastiano	a Porta Ardeatina	
Porta Ardeatina			
Mura Aureliane Viale Porta Ardeatina	da Porta Ardeatina	a Largo Chiarini	
Mura Aureliane Largo Chiarini			
Mura Aureliane Viale Porta Ardeatina			
Mura Aureliane Piazzale Ardeatina			
Mura Aureliane Viale Porta Ardeatina	sino a Porta San Paolo		
Porta San Paolo			
Mura Aureliane Viale Campo Boario			
Tratto Linea FFSS	da Via Campo Boario	a Lungotevere Testaccio	
Porta San Paolo			

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l'assistenza dei Segretari dichiara che la proposta risulta approvata con 24 voti favorevoli, 1 contrario e l'astensione dei Consiglieri Corsetti, Pelonzi, Piccolo e Tempesta.

Hanno votato a favore i Consiglieri Angelucci, Ardu, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Seccia, Stefano, Sturni, Terranova, Vivarelli e Zotta.

Hanno votato contro il Consigliere Politi.

La presente deliberazione assume il n. 47.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – E. STEFÀNO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 3 maggio 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 17 maggio 2018.

Li, 2 maggio 2018

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino